

ALLEGATO DELIBERAZIONE C.C. N. 46 DEL 16.07.2010



Comune di Ro
Provincia di Ferrara

REGOLAMENTO COMUNALE
SULLA DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA E DI
POLIZIA MORTUARIA

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del
delibera n. 46 del 16/07/2010

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

SERVIZI-FINALITA'-COMPETENZE

ARTICOLO 1

Oggetto – vigilanza - definizioni

1) Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/34-n. 1265, del D.P.R. 10/9/90 n. 285 della Legge Regionale 29.07.2004, n. 19 e delle altre vigenti disposizioni di legge in materia , ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini, alla Pubblica Amministrazione ed alle imprese pubbliche e private, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, dei locali annessi, delle strutture per il commiato e dei cimiteri per gli animali d'affezione, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepolture private nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, sull'illuminazione elettrica votiva, sull'esercizio dell'attività funebre e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia dei cadaveri.

2) La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nelle normative sopra citate è esercitata dal Comune per mezzo dei propri servizi tecnici-amministrativi, polizia municipale, ciascuno per la parte di competenza, mentre, per quanto attiene i profili igienico-sanitari si avvale, della Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente il cui intervento è appositamente richiesto ed attivato di volta in volta ovvero predeterminato con apposita convenzione ;

3) A termini della corrispondente normativa regionale vigente e della circolare Ministero della Sanità 31.07.1998, n. 10 :

a) per salma si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte ;

b) per cadavere si intende la salma , una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione ;

c) si definisce "resto mortale" il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere ovvero, in caso di inumazione, l'esito della trasformazione dello stesso, allo scadere del turno almeno decennale di rotazione, per effetto di mummificazione o saponificazione e, nel caso di tumulazione, l'esito della trasformazione, allo scadere di concessioni della durata

di oltre venti anni, per effetto di corificazione.

ARTICOLO 2

Responsabilità e competenze

- 1) Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio diretto o per mezzi o strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
- 2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito abbia rilievi penali.
- 3) Il Sindaco ed il Responsabile dei servizi cimiteriali dispongono l'emanazione degli atti che sono loro rispettivamente attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di sanità, di igiene pubblica e di polizia mortuaria nell'ambito della presente disciplina ;
Il Comune , anche in associazione con altri Comuni, effettua la gestione dei servizi pubblici, in ambito necroscopico e cimiteriale, con la forma dell' economia diretta o attraverso altre forme di gestione individuate dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali.
Il Comune si riserva la facoltà di assumere ed organizzare anche attività e servizi accessori in materia funeraria , in concorso con altri soggetti imprenditoriali .
- 4) In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni .
- 5) Per i servizi polizia mortuaria gestiti nelle altre forme consentite le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dagli Statuti e Regolamenti dei soggetti affidatari, o dal capitolato di norme e condizioni in caso di concessione.
- 6) Il Comune e i gli addetti all'espletamento delle operazioni previste dal presente Regolamento nei Cimiteri non sono responsabili degli eventuali danni provocati, in occasione di dette operazioni, alle strutture e materiali ornamentali delle sepolture sia private che in campo comune e pertanto in tale circostanze non è previsto risarcimento alcuno, salvo che i danni risultino provocati da comprovata incuria o imperizia.

ARTICOLO 3

Atti a disposizione del pubblico

- 1) Presso ogni cimitero è tenuto a cura e responsabilità del personale addetto, a disposizione di chiunque possa avere interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285 del 10/9/90.

- 2) Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico in ogni cimitero:
 - a) copia del presente regolamento;
 - b) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - c) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza della concessione;
 - d) l'orario di apertura e chiusura;
 - e) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico ai sensi della L. 7/8/90 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 4

Servizi gratuiti e a pagamento

- 1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
- 2) Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme rinvenute nel territorio comunale in conseguenza di avvenimenti accidentali ;
 - d) l'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune è tenuto a disporne e/o ne ha disponibilità ;
 - e) gli oneri connessi allo svolgimento del funerale nell'ambito del Comune quando ricorrono le condizioni e nei termini di cui al successivo art. 8 ;
 - f) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - g) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- 3) Tutti gli altri servizi contemplati nella tabella allegata "A" al presente Regolamento, di cui forma parte integrante e contestuale, sono sottoposti al pagamento della tariffa corrispondente la cui entità viene stabilita con apposito provvedimento dalla Giunta Comunale.
- 4) Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti, ai sensi dell'art. 42, comma 2°, lettera f), D.Lgs. 18.08.2000, come successivamente modificato ed integrato, può disporre che la fruizione di particolari ed individuati servizi in materia funeraria sia soggetta a tariffa .

ARTICOLO 5

Dichiarazione di morte, denuncia della causa e accertamento decessi

- 1) La dichiarazione di morte, la denuncia della causa di morte, l'accertamento necroscopico, il referto o rapporto alla Autorità Giudiziaria, il rinvenimento di parti di cadaveri, resti mortali od ossa umane, il complesso delle attività di medicina necroscopica, sono effettuati nei termini , in osservanza e nel rispetto delle normative, disposizioni e direttive di emanazione statale e regionale in materia da parte dei soggetti individuati dalle stesse.

ARTICOLO 6

Osservazioni dei cadaveri – Autorizzazione al seppellimento

- 1) Il periodo di osservazione, la cautela nel periodo di osservazione, i locali per le funzioni di osservazione e obitoriali, la chiusura del feretro, il seppellimento dei cadaveri di nati morti, ossa, feti, ecc., il riscontro diagnostico, il rilascio cadaveri, ossa, pezzi anatomici ivi compresi i prodotti fetali, a scopo di studio, i prelievi per trapianti terapeutici, le autopsie e i trattamenti conservativi sono eseguiti nei termini e nei luoghi come disposti dalle normative, disposizioni e direttive di emanazione statale e regionale in materia .
- 2) Il Comune, in assenza di propri locali idonei per assicurare l'esercizio di tutte o parte delle attività in precedenza indicate, può disporre mediante convenzioni o locazioni, anche in forma associata con altri Comuni, l'utilizzo di strutture adeguate di proprietà di altri soggetti.

ARTICOLO 7

Contenitori per trasporti

- 1) Per le modalità di deposizione della salma, del cadavere dei resti mortali, ossa e ceneri nei rispettivi e appositi contenitori (feretro, cassette, urne ecc.), per le caratteristiche, dimensioni, strutture e qualità dei materiali in base alle quali gli stessi devono essere costruiti, anche in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre nonché alla distanza del trasporto (inumazione, tumulazione, cremazione), per le verifiche, modalità ed autorizzazioni inerenti il trasporto, si osservano le normative, disposizioni e direttive di emanazione statale e regionale in materia, con particolare riferimento alla determinazione 06.10.2004, n. 13871 del responsabile Servizio Sanità Pubblica della Regione Emilia Romagna (pubb. B.U.R. n. 144/2004) ed alla deliberazione della Giunta Regionale 07.02.2005 n. 156 (pubbl. B.U.R. n. 40/2005).
- 2) Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti o decentemente avvolto in lenzuola.
- 3) L'ufficio comunale competente al ricevimento del certificato medico attestante il trasporto di salma, al ricevimento ed al rilascio dell'autorizzazione di trasporto di cadavere è individuato nell'Ufficio di stato civile.

ARTICOLO 8

Fornitura gratuita di feretri

1) Il Comune fornisce gratuitamente, previa adozione di apposito provvedimento da parte del Responsabile dei servizi cimiteriali, il contenitore o il feretro di cui al precedente art. 7 per resti o cadaveri di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei famigliari.

2) Lo stato di indigenza o di bisogno è attestato dal Responsabile dei servizi sociali competenti sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare, sulla situazione economica degli interessati ed in base ai riferimenti del Responsabile dei Servizi Sociali.

CAPO II

TRASPORTI E ATTIVITA' FUNEBRI

ARTICOLO 9

Esercizio del Servizio Trasporti Funebri

- 1) Nel territorio del Comune di Ro il servizio per il trasporto delle salme, dei cadaveri, dei resti mortali, da effettuarsi esclusivamente con mezzi idonei e modalità in osservanza delle vigenti disposizioni statali e regionali in materia, è svolto, in libera concorrenza fra loro e salvo le eccezioni di cui al successivo comma 3, dai soggetti pubblici o privati autorizzati all'esercizio di attività funebre ai sensi dell'art. 13 della citata Legge Regionale 29.07.2004, n. 19 ed a termini della deliberazione della Giunta Regionale 07.02.2005, n. 156.
- 2) Il Comune, per l'espletamento dei servizi di trasporto funebre che la legge pone in obbligo a suo carico o di cui al precedente art. 8, si avvale dei soggetti di cui al precedente comma 1) previa convenzione ovvero conferimento di incarico nelle forme consentite dalla normativa vigente .
- 3) Le Amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite, riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di cadaveri rispettivamente di militari e di soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute e richiamate nel presente Regolamento .
- 4) L'eventuale trasporto a braccia deve essere autorizzato volta per volta dal Responsabile dei servizi cimiteriali.
- 5) Per i trasporti funebri di cadaveri di fanciulli inferiori ai sei anni, l'uso del carro funebre è facoltativo. Tali trasporti potranno essere eseguiti a braccia o a spalla
- 6) Su ogni carro é permesso il trasporto di un solo cadavere , salvo il ricorrere di particolari e pietose circostanze in occasione delle quali il Responsabile dei servizi cimiteriali provvede con propria autorizzazione in deroga valutando caso per caso;
- 7) Per il trasporto di cadavere nell'ambito del territorio comunale e di cadavere o salma da questo ad altro Comune o viceversa o da questo Comune all'estero, con mezzo idoneo e destinazione finale alla sepoltura definitiva, è dovuto il pagamento di una somma, esclusivamente a favore del Comune, a titolo di istruttoria amministrativa, vigilanza e simili, la cui entità e modalità di versamento sono stabilite dal competente organo comunale con proprio provvedimento,
- 8) Non sono soggetti al pagamento della somma di cui al precedente comma 7) :

a) i trasporti di cadaveri di persone appartenenti a famiglie in particolare stato di bisogno ed indigenza, previo apposito provvedimento del Responsabile dei servizi cimiteriali. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dei competenti Servizi Sociali sulla scorta delle informazioni assunte in relazione alla composizione del nucleo familiare, sulla situazione economica degli interessati ed in base ad ogni ed ulteriore utile riferimento.

b) i trasporti contemplati ai precedenti commi 3), 4) e 5 .

ARTICOLO 10

Modalità del trasporto e percorso

1) Gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri nonché le modalità per la sosta dei cadaveri in transito possono essere determinati dal Responsabile dei servizi cimiteriali con proprio atto.

2) Il trasporto, a seconda della richiesta e salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. Legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma, ovvero del cadavere successivamente all'accertamento della morte ai sensi di legge, dal luogo del decesso o dal deposito di osservazione, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, quindi il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile Servizi cimiteriali.

4) Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza, agli autobus del servizio pubblico urbano.

In ogni alto caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

5) Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone l'incaricato al trasporto prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

6) Nei giorni in cui la generalità dei servizi pubblici comunali sono inattivi per osservanza delle festività prestabilite dalle disposizione legislative in materia, comprese le domeniche e la festa del Santo Patrono, non sarà consentito alcun trasporto funebre all'interno del territorio Comunale.

A ciò potrà derogarsi eccezionalmente con apposita e specifica determinazione del Responsabile dei servizi cimiteriali, a seguito di apposita richiesta inoltrata in tempo utile al

Comune dall'incaricato al trasporto , in caso di due o più festività consecutive, in presenza di rilevante mortalità del periodo, oppure qualora lo richiedano particolari esigenze di carattere religioso da parte di persone di culto diverso dal cattolico o, ancora, per trasporti di cui al primo comma del successivo art. 14.

7) Deposto il cadavere nel cimitero il carro funebre deve retrocedere immediatamente e recarsi, per la via più breve alla rimessa.

Le vetture e le automobili di accompagnamento potranno sostare per ricondurre i parenti o chi prese parte del corteo.

ARTICOLO 11

Veicoli per trasporti funebri

1) I veicoli per trasporti funebri su strada di cui al precedente art. 9 devono possedere i requisiti prescritti in materia dalle vigenti normative statali e regionali e la vigilanza sulla loro idoneità è di competenza dell'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio che rilascia al proprietario apposito attestato.

ARTICOLO 12

Orario dei trasporti

1) I trasporti funebri dei cadaveri con destinazione nei cimiteri del Comune, sono effettuati nell'ambito delle ore antimeridiane e pomeridiane prestabilite con determinazione del Responsabile dei servizi cimiteriali.

2) Nell'arco del periodo di cui sopra, i trasporti si svolgeranno tenendo conto dei desideri delle famiglie, delle esigenze del servizio di accoglimento nei cimiteri e, compatibilmente, di quelle derivanti dallo svolgimento dei riti previsti. In caso di particolari difficoltà è/o controversie, l'ordine di priorità di svolgimento è riferito alla data ed orario di decesso del defunto.

3) I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

4) Dopo quaranta minuti di attesa il trasporto si intenderà sospeso qualora sia previsto altro trasporto di cadavere immediatamente successivo e potrà essere ripreso non appena eseguito quest'ultimo ovvero rinviato al giorno seguente in caso l'orario non lo consenta.

ARTICOLO 13

Riti religiosi e civili

1) Il Comune, salvo particolari casi di volta in volta stabiliti dalla Giunta Comunale, non provvede ad organizzare riti funebri, essendo lasciato all'arbitrio delle famiglie gli accompagnamenti religiosi e civili.

I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, a richiesta possono intervenire all'accompagnamento funebre, conformandosi alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

Il cadavere può sostare in chiesa od in luogo comunque adibito a culto religioso ovvero in apposite strutture per il commiato per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia .

ARTICOLO 14

Trasferimento senza funerale

1) Il trasporto di salma ai locali di osservazione , per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito con mezzi idonei e modalità stabiliti dalla legge.

2) Se il cadavere non è nell'abitazione ma presso ospedale, Istituto, albergo, ecc. l'ufficio di stato civile, competente al rilascio dell'autorizzazione del trasporto, a richiesta dei familiari, può autorizzare, con lo stesso provvedimento, i trasferimenti intermedi quali all'interno dell'abitazione, al luogo di speciale onore, ecc. , per il successivo inizio del funerale all'ora fissata e la destinazione finale .

ARTICOLO 15

Rimesse delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

- 1) Le rimesse delle autofunebri, opportunamente attrezzate anche per i servizi di pulizia e sanificazione devono essere ubicate in località e possedere i requisiti conformi alle norme dei Regolamenti locali ed in particolare:
 - a) locale non comunicante con vani ufficio o abitazione ;
 - b) destinazione d'uso esclusiva;
 - c) pavimento e pareti impermeabili e facilmente lavabili fino all'altezza di m. 2,5 ;
 - d) provvista di attrezzature e messi per la pulizia e la disinfezione degli ambienti interni dei mezzi funebri ;
 - e) chiusino con sifone a pavimento per lo scarico delle acque di lavaggio ;
 - f) autorizzazione allo scarico.

Nell'eventualità che il soggetto svolgente attività di onoranze funebri incontrasse documentate difficoltà per l'adeguamento dei requisiti prescritti, potrà proporre soluzioni alternative transitorie contemporaneamente al piano di adeguamento definitivo. Le soluzioni transitorie potranno essere autorizzate dal Sindaco qualora salvaguardino la sanità pubblica e non siano causa di disagio o di disturbo per il vicinato..

- 2) La vigilanza sull'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è di competenza dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, salva la competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e del Servizio Antincendio.

- 3) Le autofunebri di passaggio sul territorio comunale devono evitare le vie più frequentate ed, eventualmente in casi eccezionali , sostare all'interno del cimitero di Ro ovvero nel luogo predestinato per l'attribuzione di particolare onoranza o rito religioso, purché, in presenza di salma o cadavere, la relativa autorizzazione al trasporto preveda la sosta intermedia nel Comune di Ro .

TITOLO II
LUOGHI DI SEPOLTURE
CAPO I
CIMITERI
ARTICOLO 16

Cimiteri comunali e sepolcri privati fuori dai cimiteri

1) Al servizio del seppellimento e della custodia dei cadaveri, il Comune provvede, con i seguenti cimiteri costituiti sul territorio comunale:

- 1) Cimitero di Ro
- 2) Cimitero di Guarda
- 3) Cimitero di Ruina

2) Per la costruzione di sepolcri privati fuori dai predetti cimiteri e per l'espletamento di operazioni negli stessi, si osservano le norme di legge e regolamentari vigenti in materia.

ARTICOLO 17

Disposizioni generali – vigilanza- sepolture fuori dal cimitero

- 1) La sovrintendenza alla manutenzione, all'ordine e alla vigilanza sanitaria dei cimiteri spettano al Sindaco.
- 2) Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la gestione dei servizi cimiteriali, il Comune provvede tramite proprio personale addetto ovvero attraverso altre forme consentite dalla legge , sotto la sorveglianza dei competenti uffici comunali .
- 3) E' vietato il seppellimento dei cadaveri, resti mortali ed ossa umane in luogo diverso dal cimitero, salvo che nei sepolcri privati costruiti fuori dai cimiteri a termini delle disposizioni di legge in materia . I sepolcri di cui sopra sono soggetti alla stessa vigilanza da parte del Comune . Il Comune predisporre e sottoscrive con gli interessati apposita scrittura riportante in dettaglio le condizioni per l'uso di detti sepolcri .
- 4) Il Comune può autorizzare , di volta in volta con apposito provvedimento, sentita l'Azienda U.S.L. competente per il territorio, le sepolture di cadavere, resti mortali, ceneri e ossa umane in altri luoghi quando ritenga sussistano giustificati motivi di speciali onoranze ed abbia acquisito le necessarie garanzie che tali sepolture avvengano in osservanza della normativa vigente .
- 5) Le operazioni di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione e di traslazione di cadaveri , resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento e di resti anatomici sono riservate al personale addetto ai cimiteri e dovranno, comprese le cremazioni, essere annotate a cura del responsabile del servizio di custodia, negli appositi registri in doppio esemplare vidimato dal Responsabile dei servizi cimiteriali in conformità alle disposizioni di legge.
- 6) Il Responsabile del servizio di custodia provvede altresì alla conservazione dei relativi atti di autorizzazione.
- 7) I registri di cui sopra debbono essere presentati ad ogni richiesta dagli organi di controllo ed un esemplare dovrà essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

ARTICOLO 18

Reparti speciali nel cimitero

1) Nell'interno del cimitero è possibile costruire/individuare separati reparti speciali previsti dal Piano Cimiteriale, destinati al seppellimento dei cadaveri e alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera. In tali reparti e ove le professioni religiose di appartenenza lo prevedano, è consentita, ai sensi del paragrafo n. 8 della Circolare Ministero della Sanità del 31.07.1998, n. 10, la inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone, ferme restando le disposizioni relative al trasporto funebre di cui in precedenza .

2) Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico dei concessionari, ovvero delle comunità richiedenti.

3) All'interno del cimitero di Ruina è individuato un reparto speciale per il seppellimento di nati morti, feti, e prodotti del concepimento.

4) Anche per il seppellimento degli arti anatomici che, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato e di familiari tendente ad ottenere il seppellimento mediante inumazione può essere istituito un reparto speciale. Costituisce altresì reparto speciale l'apposita zona destinata all'inumazione delle urne cinerarie contenenti le risultanze della cremazione di cadaveri o resti mortali.

Alti reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di cadaveri di persone decedute a seguito di calamità, di militari ex combattenti o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

ARTICOLO 19

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza o che vi abbiano regolarmente risieduto in precedenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso;
- d) i cadaveri delle persone che abbiano il coniuge o parenti entro il 3° grado sepolti in uno dei cimiteri del Comune, compresi gli affini di 1° grado;
- e) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, i cadaveri delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
- f) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del d.P.R. n. 295/1990;
- g) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

2. Nei reparti speciali di cui all' art. 18 sono ricevuti i cadaveri, i resti o le ceneri di persone che ne hanno diritto ai sensi del comma 1, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel campo comune del cimitero. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi, con le modalità di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000.

3. Al di fuori dei casi sopra elencati, il Responsabile del Servizio può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di un cadavere su richiesta motivata di un parente del defunto.

4. Sui feretri, contenenti cadaveri destinati all'inumazione nei cimiteri comunali, è vietato eseguire operazioni di apertura della cassa di legno per tagliare quella interna di metallo, anche se quest'ultima sia d'obbligo.

5. I feretri, contenenti cadaveri per il cui trasporto la vigente normativa disponga la doppia cassa, se destinati all'inumazione nei cimiteri comunali, sono accettati qualora la cassa metallica, da asportare prima dell'inumazione, contenga quella di legno ovvero, l'involucro interno che garantisce l'impermeabilità sia di materiale biodegradabile. Negli altri casi il feretro non potrà essere accolto.

CAPO II

RIFERIMENTI TECNICI

ARTICOLO 20

Costruzioni dei cimiteri piani cimiteriali, soppressioni, disposizioni tecniche generali

- 1) La costruzione, l'ampliamento, la zona di rispetto, la soppressione dei cimiteri e delle strutture per il commiato sono realizzate e determinate a termini delle vigenti disposizioni statali e regionali in materia ed in osservanza dei piani cimiteriali comunali adottati secondo le norme regolamentari dell' ente Regione per la loro localizzazione.
- 2) I medesimi piani cimiteriali potranno inoltre prevedere la localizzazione e le modalità di costruzione di cimiteri per animali d'affezione e di strutture per il commiato le cui realizzazioni sono consentite sia a soggetti pubblici che privati. Con appositi provvedimenti del competente organo comunale saranno definiti i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione, previo parere dell' A.U.S.L. locale, alla realizzazione di suddetti cimiteri per animali d'affezione, delle strutture per il commiato e per la loro gestione.

ARTICOLO 21

Planimetrie presso l'Ufficio Tecnico Comunale

1) L'ufficio Tecnico Comunale deve essere dotato di una planimetria, in scala appropriata e, possibilmente, su supporto digitale, dei cimiteri del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto. In detta planimetria devono essere riportati i manufatti relativi a sepolture private singole ed agglomerati di loculi/cellette/nicchie per tumulazioni individuali, mentre per i campi comuni sarà sufficiente la perimetrazione dell'area. Essa dovrà essere aggiornata ogni 5 anni o quando siano creati nuovi cimiteri o soppressi, modificati o ampliati quelli esistenti.

CAPO III

SERVIZI CIMITERIALI

ARTICOLO 22

Ossario/cinerario comune

- 1) Il Comune deve disporre di uno o più ossari/cinerari consistenti in un manufatto per la raccolta, anche cumulativa e collettiva, delle ossa di cadaveri completamente mineralizzate e/o di ceneri contenenti le risultanze delle cremazioni, per le quali le famiglie interessate non abbiano provveduto per altra destinazione, nonché per detti resti eventualmente rinvenuti fuori dal cimitero o provenienti da cimiteri soppressi.
- 2) L'ossario deve essere costruito in modo da sottrarre il contenuto alla vista del pubblico.

CAPO IV

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 23

Disposizioni generali

- 1) Ogni cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie .
- 2) Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, devono essere conformi a quanto dispongono le vigenti norme statali e regionali in materia ed in osservanza dei piani cimiteriali comunali .
- 3) Compatibilmente con le esigenze di detti campi il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, famigliari e per collettività, ai sensi e nei limiti stabiliti dalle medesime normative.
- 4) I piani cimiteriali comunali determinano, per le sepolture private, la ubicazione, le misure delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai diversi sistemi di costruzione (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati ecc...) .

ARTICOLO 24

Posti per inumazioni di cadaveri, resti, ceneri ed arti anatomici

1) I posti per inumazione di cadaveri resti, ceneri ed arti anatomici si distinguono in comuni e privati:

a) sono comuni quelli soggetti alla durata massima ordinaria di permanenza stabilita dalla legge dal giorno del seppellimento, assegnati gratuitamente ogni qual volta non sia richiesta una destinazione in sepoltura privata. Tale durata può essere procrastinata per un ulteriore periodo, da stabilirsi volta per volta, al fine di favorire i processi di scheletrizzazione qualora non risultassero compiuti alla scadenza del normale turno di rotazione ordinario.

Le fosse devono essere scavate nel rispetto delle caratteristiche e misure indicate nei piani cimiteriali comunali. La copertura deve essere fatta in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro, ovvero, nei casi di cui al precedente art. 18, comma 1°, attorno al cadavere e quella affiorata dalla profondità venga posta in superficie.

b) sono privati quelli per inumazione in area riservata concessa in uso con regolare atto del Comune e ad essi si applicano le medesime disposizioni di cui alla precedente lettera "a".

ARTICOLO 25

Cippo

- 1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante lo stesso numero progressivo attribuito all'atto della annotazione sul registro giornaliero di al precedente art. 1, comma 6 , fornito e messo in opera dal Comune.
- 2) Sul cippo verrà applicata a cura e spese del Comune, una targhetta di materiale indelebile con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di seppellimento.
- 3) A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'istallazione, in sostituzione del cippo, di un copri tomba delle dimensioni massime di cm.180 x 60 ed altezza di cm.20 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa. La lapide dovrà avere l'altezza massima di cm.80.
- 4) L'istallazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
- 5) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri consentiti dalle vigenti norme in materia e nei termini stabiliti dal presente regolamento .

ARTICOLO 26

Tumulazione

- 1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte appositamente destinate e costruite dal Comune o dai concessionari di aree/manufatti riservati .
- 2) Le sepolture private per tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Tit. III Cap I.
- 3) Ogni tipologia di sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni, caratteristiche e requisiti rispettivamente stabiliti dalle vigenti normative in materia.
- 4) Dette disposizioni, a parziale deroga e limitatamente alle dimensioni, non si applicano alle costruzioni le cui tipologie siano state adottate dall'Amministrazione Comunale con apposito atto nel contesto di un piano cimiteriale specifico di ogni cimitero.
- 5) E' consentito, in deroga ai vigenti limiti dimensionali, l'uso o il riuso delle sepolture di cui al presente articolo e preesistenti, compatibilmente alle dimensioni del feretro e/o cassette ossario/urne cinerarie per cui è richiesta la tumulazione purché, limitatamente ai loculi, sussistano le prescritte condizioni di impermeabilità e staticità comprovate da apposita relazione del tecnico comunale competente .

ARTICOLO 27

Depositi in loculi provvisori del Comune o in concessione a privati

1) A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, i cadaveri possono essere provvisoriamente deposti in appositi loculi, qualora resi disponibili dal Comune, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

2) La concessione è ammessa nei seguenti casi e con i seguenti limiti:

- richiedenti/concessionari in uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- esecuzione lavori di ripristino di tombe private fino alla conclusione;
- richiedenti concessione in uso di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato, fino alla disponibilità della stessa.

3) La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dei servizi cimiteriali limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori, e/o in riferimento al periodo indicato nella richiesta, purchè sia inferiore a 24 mesi prorogabili per ulteriori 12 mesi in caso di comprovate ed accertate motivazioni. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni residue di trimestre, successivamente al primo che deve essere comunque addebitato e pagato per intero, non sono computate.

4) Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile dei servizi cimiteriali previa diffida, provvederà per l'inumazione del cadavere in campo comune secondo le norme stabilite dall'art. 24 .

Il cadavere, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a disposizione provvisoria ma, eventualmente ed osservate le vigenti prescrizioni , solo in tombe o loculi regolarmente concessi o cremato e previo pagamento dei diritti relativi.

5) E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

6) Sono altresì consentite, ma non in forma preferenziale, le tumulazioni provvisorie di cui sopra con ricorso a sepolture in concessione a privati con le stesse modalità sopracitate con esclusione di ogni fine di lucro, speculazione o addebito tariffario e previo consenso scritto del concessionario.

In tal caso l'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni responsabilità ed obbligo nei confronti del concessionario tranne che per gli interventi di cui al precedente comma 4, su richiesta del concessionario medesimo e con spese a carico dei richiedenti la tumulazione provvisoria.

CAPO V

CREMAZIONE -CINERARIO COMUNE

ARTICOLO 28

Impianti-autorizzazioni-area riservata

- 1) Il Comune di Ro , fintanto che non disporrà di impianto di cremazione nel proprio territorio o realizzato in associazione con altri Comuni, si avvale, per procedere alla cremazione, dell'impianto funzionante più vicino, a parità di costi rispetto ad altri, con apposita convenzione, fatte salve altre e diverse modalità conseguenti all'affidamento esterno di detto servizio a termini della vigente normative in materia.
- 2) La richiesta, il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione di cadaveri, resti mortali ed ossa , le modalità operative conseguenti sono effettuate in osservanza delle norme stabilite dalle disposizioni statali e regionali in materia
- 3) Con riferimento al disposto del comma 5. dell' art. 11 della Legge Regionale 29.07.2004, n. 19, come successivamente modificata ed integrata, per la cremazione di resti mortali di persone inumate o tumulate si osservano le seguenti disposizioni :
 - a) il richiesto assenso dei famigliari deve essere espresso dal coniuge in vita o in mancanza, dal parente più prossimo. Nel caso di parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi;
 - b) l'irreperibilità dei familiari è presunta tale qualora le debite ricerche anagrafiche non conseguano risultato alcuno fino al 6° grado di parentela compreso ;
 - c) l'incarico per il rilascio e la sottoscrizione della conseguente autorizzazione alla cremazione è affidato al responsabile del servizio o suo delegato;
- 4) L'urna cineraria, contenente le risultanze della cremazione di un unico cadavere o resto mortale, deve corrispondere, per dimensioni, consistenza e caratteristiche dei materiali con cui è costruita, alle prescrizione stabilite dalle vigenti disposizioni in materia e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e morte.
- 5) Nei Cimiteri del Comune di Ro può essere predisposto un apposito edificio costituito da nicchie o colombari, da concedersi con le modalità di cui ai successivi artt. 47 e 48 per accogliere tali urne che, inoltre possono essere altresì collocate in altri spazi (sepulture private, cellette ossario ecc.) dati in concessione a privati o enti morali.

6) Il Comune deve disporre di un cinerario comune, anche in concomitanza con l'ossario comune, per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle urne contenenti le ceneri provenienti dalla cremazione per le quali i familiari del defunto non vi abbiano provveduto in una delle altre forme surriportate.

7) Il Comune deve avere un'area riservata destinata alla dispersione delle ceneri per le quali sia stata espressa la volontà a termini di legge di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione. Per la realizzazione di detto cinerario e le modalità di dispersione delle ceneri nello stesso si osserveranno le indicazioni precisate dalle vigenti norme in materia.

ARTICOLO 29

Trasporto e consegna urne cinerarie, affidamento personale

1) Per l'autorizzazione e modalità del trasporto e la consegna delle urne contenenti i residui della cremazione, si osservano le vigenti disposizioni statali e regionali in materia .

2) In osservanza delle disposizioni di cui all'art. 11 della Legge Regionale 29.07.2004, n. 19, come successivamente modificata ed integrata, la procedura per l'autorizzazione all'affidamento personale e conservazione delle ceneri da esiti di cremazione di cadavere e/o resti mortali da valersi nell'ambito del territorio comunale è così disposta :

a) presentazione al Comune di apposita richiesta, da parte della persona individuata quale affidatario unico, contenente le relative generalità, quelle del defunto, l'indicazione dell'indirizzo (coincidente con quello di residenza dell'affidatario) ove saranno collocate e custodite le ceneri racchiuse in apposita urna sigillata di cui al precedente art. 28 , annessa dichiarazione di responsabilità per la custodia ed in allegato copia conforme all'originale della documentazione comprovante l'espressione della volontà del defunto stesso consistente in disposizione testamentaria , anche redatta in forma olografica, o, in assenza, atto sostitutivo di atto notorio del coniuge ovvero , in mancanza, di tutti i parenti di pari grado (in successione dal 1° al 6° compreso) nel quale si dia atto del fatto che l'affidamento al soggetto, dagli stessi indicato, rispetta la volontà espressa verbalmente in vita dal de cuius;

b) rilascio e sottoscrizione da parte del Responsabile dei servizi cimiteriali, previa apposita istruttoria, di apposita autorizzazione di affidamento personale dell'urna contenente le ceneri, riportante prescrizioni in ordine alla conservazione e dislocazione della stessa anche contro i rischi della profanazione, nonché il nominativo dell'incaricato alla consegna ;

c) redazione di processo verbale della consegna dell'urna destinata all' affidamento personale sottoscritta congiuntamente dal responsabile dell'impianto di cremazione e dalla persona autorizzata all'affidamento;

d) annotazione sul registro appositamente predisposto e depositato presso il competente ufficio gestione servizi cimiteriali delle generalità dell'affidatario e del defunto, con l'indicazione del luogo di conservazione nonché ogni altra annotazione inerente ad eccezionali e successive eventuali variazioni, con esclusione del cambio di residenza dell'affidatario, previa adozione di apposito provvedimento del Responsabile responsabile su segnalazione dell'avente causa;

3) Per la pratica attuazione delle procedure di cui sopra, il Responsabile dei servizi cimiteriali individua ed adotta la necessaria e corrispondente modulistica ;

CAPO VI

ESUMAZIONI E ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 30

Esumazioni ordinarie

- 1) I cadaveri e i resti mortali, nelle sepolture per inumazioni, sono esumabili, in via ordinaria ed a termini delle vigenti norme statali e regionali in materia:
 - a) non prima della scadenza prefissata dalle vigenti normative di legge se in campo comune.
 - b) alla scadenza del periodo delle rispettive concessioni, se in sepolture private e comunque non prima di dieci anni, nel caso di scadenza anticipata della concessione.
- 2) Le esumazioni di cui al comma precedente non sono soggette ad alcuna autorizzazione e sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno, salvo provvedimento di sospensione adottato dal Responsabile dei servizi cimiteriali per particolari e comprovate motivazioni ed acquisito, eventualmente, parere igienico-sanitario dell'Azienda U.S.L. locale
- 3) Esse sono regolate con propria ordinanza dal Responsabile dei servizi cimiteriali che terrà conto, quanto alle esumazioni indicate alla lettera a), delle esigenze di reimpiego di campi comuni nonché dei trattamenti consentiti e previsti per le reinumazioni, ovvero per le cremazioni, dalle vigenti disposizioni in materia .
- 4) Nel caso di cui alla precedente comma 1), lettera b), i cadaveri che risultano indecomposti, salvo si possa rinnovare ovvero perduri la concessione della sepoltura, possono essere trasferiti in apposito campo, a questo destinato, o in campo comune in attività, in modo da non interrompere così la scadenza generale del campo, ovvero, qualora sussistano i presupposti di legge, avviati a cremazione.
- 5) Alle esumazioni ordinarie di cui sopra non presenziano necessariamente operatori sanitari dell'Azienda U.S.L. competente per territorio cui comunque è inviata nota informativa inerente a tali operazioni .

ARTICOLO 31

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

- 1) La scadenza ordinaria delle sepolture comuni per inumazione è comunicata, compatibilmente alle possibilità di individuazione dei recapiti, con singoli avvisi ad almeno uno dei componenti delle famiglie interessate. Nei campi comuni in scadenza, almeno 3 mesi prima, sono collocati cartelli appositi recanti l'avviso dell'esecuzione delle operazioni, inoltre all'albo del cimitero è pubblicato l'elenco dei campi in scadenza i cui cadaveri saranno esumati.
- 2) Spetta al competente servizio tecnico cimiteriale predisporre e autorizzare le operazioni di cui sopra avvalendosi anche di sistemi informatici.

ARTICOLO 32

Esumazione straordinaria

- 1) L'esumazione straordinaria dei cadaveri inumati può essere eseguita, prima del termine ordinario di scadenza ed in qualsiasi tempo dell'anno, nei casi e con le modalità contemplate dalle vigenti disposizioni di legge statali e regionali in materia .
- 2) Alle esumazioni straordinarie di cui sopra non presenziano necessariamente operatori sanitari dell'Azienda U.S.L. competente per territorio salvo che gli esecutori delle operazioni ravvisino la necessità di richiedere alla stessa parere igienico-sanitario .

ARTICOLO 33

Estumulazione ordinaria e straordinaria

- 1) I cadaveri, i resti mortali, le ceneri in sepoltura privata a sistema di tumulazione vengono estumulati, in via ordinaria ed in qualsiasi periodo dell'anno, a cura del Comune e con spese a carico dei famigliari e/o del responsabile della sepoltura, alla scadenza della concessione a tempo determinato ovvero alla scadenza dell'eventuale rinnovo concesso. Di tali operazioni è dato apposito avviso, con congruo anticipo e compatibilmente alla possibilità di individuazione dei recapiti, ad almeno uno dei componenti delle famiglie interessate.
- 2) Per gli adempimenti successivi e conseguenti alle operazioni di estumulazione ordinarie si osservano le vigenti disposizioni statali e regionali in materia, così come per le modalità di trattamento e destinazione delle risultanze di dette estumulazioni .
- 3) I cadaveri in sepolture private a sistema di tumulazione vengono estumulati in via straordinaria dopo qualsiasi periodo successivo alla tumulazione ed in qualsiasi tempo dell'anno, nei limiti, per le destinazioni e con le modalità ed autorizzazioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali in materia ed in particolare :
 - a) previa richiesta dei famigliari interessati e se soggetti diversi dal titolare del tumulo, previo consenso di quest'ultimo;
 - b) su ordine dell'autorità giudiziaria;
 - c) a seguito di inconvenienti igienici derivati dalla non perfetta tenuta del feretro.
- 4) Alle estumulazioni straordinarie di cui sopra non presenziano necessariamente operatori sanitari dell'Azienda U.S.L. competente per territorio salvo che gli esecutori delle operazioni ravvisino la necessità di richiedere alla stessa parere igienico-sanitario .

ARTICOLO 34

Operazioni vietate - denuncia

- 1) E' vietato eseguire sul cadavere tumulato operazioni tendenti a ridurre le dimensioni entro contenitori di misura inferiore a quella della cassa con la quale fu collocato nel loculo o tumulo al momento della tumulazione.
- 2) Il responsabile del servizio di custodia del cimitero ovvero chi è preposto al servizio è tenuto a denunciare, alle Autorità Giudiziarie e al Responsabile dei servizi cimiteriali, chiunque esegua sui cadaveri operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.
- 3) Sia nelle esumazioni sia nelle estumulazioni, nessuno può asportare parti di cadavere, indumenti od oggetti, fermo quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria o dal successivo art. 37.

ARTICOLO 35

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

- 1) Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono eseguite previo pagamento della relativa tariffa . Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente, con relativi oneri a carico del Comune, qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente art. 8 , previo accertamento di cui al 2° comma del medesimo articolo, ovvero qualora vi sia disinteresse o inesistenza dei famigliari .
- 2) Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
- 3) Per le esumazioni e le estumulazioni straordinarie richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica la normativa vigente.

ARTICOLO 36

Raccolta delle ossa. Destinazione materiali rinvenuti

- 1) Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata nel qual caso devono essere raccolte nelle cassette di cui al precedente art. 7 procurate a cura e spese dei richiedenti di cui sopra
- 2) I rifiuti risultanti da attività cimiteriale, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami, i materiali lapidei, e similari, resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumenti che si rinvencono in occasione delle operazioni cimiteriali, sono smaltiti secondo le disposizioni vigenti in materia.

ARTICOLO 37

Cadaveri aventi oggetti da recuperare

1) I famigliari o gli aventi diritto i quali ritengono che il cadavere da esumare od estumulare abbia oggetti preziosi o ricordi personali che intendono recuperare devono darne avviso al responsabile del servizio di custodia prima della esumazione o estumulazione e possibilmente presenziare all'operazione stessa.

2) Gli oggetti di valore ed i ricordi personali, che fossero rinvenuti nell'esumazione, seguono i resti se questi vengono conservati in ossarietto o tomba privata, tranne nel caso in cui ne venga richiesta per iscritto la restituzione da parte dei famigliari.

In quest'ultimo caso gli oggetti di valore e ricordi personali sono restituiti ai famigliari, previa redazione di processo verbale in duplice copia, sottoscritto del predetto responsabile e da un famigliare, e di cui 1 copia consegnata allo stesso, l'altra conservata agli atti dell'Ufficio concessioni Cimiteriali.

Gli oggetti di valore o i ricordi personali relativi a resti di cadaveri destinati all'ossario comune sono consegnati al Responsabile dei servizi cimiteriali il quale provvederà a svolgere le ricerche dei famigliari anche per mezzo di pubbliche affissioni. Decorsi 12 mesi dal giorno dell'esumazione e risultando senza esito le ricerche dei famigliari e qualora non venissero reclamati, detti oggetti di valore o ricordi personali saranno destinati all'impiego di cui al 1° comma dell'art. 38 che segue.

Per il personale incaricato delle esumazioni costituisce grave mancanza, perseguibile, anche penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto.

ARTICOLO 38

Disponibilità dei materiali

- 1) Gli oggetti di valore e i ricordi personali non consegnati ai famigliari, i materiali e le opere rinvenute o recuperate a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria e straordinaria restano a disposizione del Comune per essere impiegati in opere di miglioramento di tombe abbandonate.
- 2) Le croci, le lapidi e i copritomba od altre opere installate sulle sepolture comuni o private al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune e possono essere cedute gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
- 3) I materiali che non possono essere reimpegnati come predetto, opportunamente privati degli eventuali segni funebri, e gli oggetti di valore, sono asportati e smaltiti in osservanza delle disposizioni di cui al precedente art. 36 comma 2.
- 4) Sono conservati a cura del Comune nel cimitero o in altro luogo, le opere di pregio artistico o storico.
- 5) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta scritta, restituiti alla famiglia.

CAPO VII

POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 39

Orario

- 1) I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Responsabile dei servizi cimiteriali.
- 2) L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
- 3) La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile dei servizi cimiteriali rilasciato al richiedente, per comprovati motivi e compatibilmente alla disponibilità del personale di servizio per l'accompagnamento .
- 4) L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 10 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta, e da eseguirsi, eventualmente, anche con l'impiego di appositi automatismi.

ARTICOLO 40

Disciplina dell'ingresso

- 1) Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
- 2) E' vietato l'ingresso:
 - a) con cani o altri animali;
 - b) alle persone munite di mezzi per l'introduzione di cesti o involti particolarmente ingombranti, se non previamente autorizzate dal personale addetto al servizio al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni disdicevoli rispetto all'austerità del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 7 quando non siano accompagnati da adulti.
- 3) Alle persone che ne fanno richiesta e che contestualmente rilasciano apposita dichiarazione sostitutiva a termini di legge di essere in condizioni di temporanea difficoltà fisica a deambulare ovvero di insufficienza motoria permanente, il Responsabile dei servizi cimiteriali può concedere il permesso, rispettivamente periodico (rinnovabile alla scadenza su richiesta) e permanente di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli adeguati e precisati nella richiesta stessa, nei percorsi e negli orari indicati dal personale addetto al servizio .

ARTICOLO 41

Divieti speciali

1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) introdurre biciclette ed oggetti irriverenti;
- c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- f) calpestare, danneggiare aiuole, alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini d'ogni sorta;
- h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi cimiteriali.
Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei famigliari interessati;
- i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- m) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di cadaveri da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati del Responsabile dei servizi cimiteriali;
- n) Qualsiasi attività commerciale, di pubblicità diretta o indiretta ed inoltre vendere in forma ambulante durante l'orario di apertura, in prossimità dei cimiteri, bevande, alimenti o altri oggetti non legati all'attività dei cimiteri;

I divieti predetti, ad esclusione del punto h), per quanto applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

Chiunque tenga, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunci discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà diffidato ad uscire immediatamente dal personale addetto al servizio che, qualora si renda necessario, richiederà l'intervento anche della forza pubblica.

ARTICOLO 42

Fiori e piante ornamentali

- 1) Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono potranno essere tolti a cura del personale addetto al cimitero qualora non vi provveda il privato. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano dai concessionari tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale addetto al Cimitero li toglierà o sradicherà e provvederà alla loro distruzione.
- 2) E' vietata ai privati la piantumazione nel terreno dell'area cimiteriale di essenze arboree di qualsiasi specie.
- 3) In tutti i cimiteri, a cura del personale addetto avrà luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

ARTICOLO 43

Materiali ornamentali

- 1) Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere le opere contemplate inadatte allo scopo per il quale vennero collocate.
- 2) Il Responsabile dei servizi cimiteriali disporrà il ritiro o rimozione dalla tomba di tutti gli oggetti, quali corone, vasi, piante ecc..., che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi. Gli stessi oggetti saranno altresì rimossi se depositati sui pavimenti riservati al pubblico passaggio e lungo i corridoi, salvo per limitati periodo ed in particolari ricorrenze regolamentate con appositi avvisi .
- 3) Detti provvedimenti verranno adottati qualora riesca vana la previa diffida diretta agli interessati, trascorso il termine assegnato nella diffida stessa.
Qualora i concessionari delle tombe ed i loro aventi causa risultino irreperibili, alla forma dell'avviso personale verrà sostituita la pubblicazione all'albo cimiteriale per due domeniche successive: quando neppure questo mezzo abbia avuto effetto, si provvederà d'ufficio.
- 4) Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 38 in quanto applicabili.

ARTICOLO 44

RITI FUNEBRI

- 1) Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti, purchè non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.
- 2) Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei servizi cimiteriali.

ARTICOLO 45

Epigrafi, monumenti, ecc., sulle tombe nei campi comuni

- 1) Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali comunicati in forma scritta al Responsabile dei servizi cimiteriali o suo delegato.
- 2) Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto. Sono consentite le rituali espressioni brevi.
- 3) Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana, sono permesse citazioni in altre lingue, purchè il testo contenga la traduzione in italiano.
- 4) Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere comunicate in forma scritta.
- 5) Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte scritte diverse da quelle comunicate, o nelle quali figurino errori di scritturazione o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
- 6) Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 91.
- 7) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
- 8) Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino cm. 80 dal terreno o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.
In caso di violazione di dette norme, previa diffida secondo le procedure di cui all'art. 43, si può disporre la rimozione.

TITOLO III

CONCESSIONI CIMITERIALI

ARTICOLO 46

Sepulture private

1) Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dai piani cimiteriali di cui all'art. 23 ultimo comma, l'uso delle aree e di manufatti realizzati dal Comune secondo le disposizioni riportate nel presente titolo e con riferimento alle vigenti norme statali e regionali in materia.

2) Le concessioni cimiteriali di cui al comma precedente sono le seguenti:

a) loculo o tumulo singolo per tumulazione di cadavere ;

b) ossarietto o nicchia cineraria singolo/a per conservazione ossa o ceneri;

c) sepolture a sistema di più tumulazioni individuali (manufatti + area corrispondente) per famiglie o collettività (edicole, cappelle, archi, depositi a terra, pluri-loculi) costruite dal Comune o comunque disponibili per effetto di retrocessione o decadenza;

d) aree cimiteriali per la costruzione di sepolture private a sistema di tumulazione individuale ovvero per impiantare campi a sistema di inumazione da parte dei privati per famiglie e collettività.

3) Il rilascio della concessione è subordinata al pagamento anticipato dell'importo di cui all'apposita tariffa, con emissione di apposito documento contabile rilasciato dal competente Ufficio contestualmente alla data di presentazione della richiesta. Il versamento relativo dovrà essere effettuato in un'unica rata, a mezzo bollettino di conto corrente postale o altro sistema di riscossione autorizzato.

Se il richiedente non vi avrà ottemperato anche a seguito di apposito sollecito, il Comune provvederà o alla revoca di autorizzazione all'uso della sepoltura di riferimento, se già occupata, procedendo come indicato al successivo art. 57 o alla riscossione coattiva a termini della normativa vigente in materia nei confronti dell'inadempiente ovvero dell'eventuale successore subentrante nella titolarità della sepoltura di riferimento. Il rilascio della medesima concessione è altresì subordinato alla sottoscrizione per accettazione in calce al provvedimento.

4) Previa richiesta degli interessati e solo in casi particolari di volta in volta esaminati dal Responsabile dei servizi cimiteriali, lo stesso potrà consentire, con apposita comunicazione scritta, pagamenti rateizzati e dilazionati della tariffa, entro comunque un periodo non

eccedente i 12 mesi. Detta comunicazione riporterà inoltre il consenso all'uso della sepoltura nelle more della relativa concessione che potrà essere rilasciata solo a comprova dell'avvenuto saldo, entro i termini concessi, della tariffa e riportante decorrenza dalla data della medesima comunicazione di cui sopra.

5) Alle sepolture private contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che essi siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dalle vigenti normative statali e regionali rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

ARTICOLO 47

Concessioni per sepolture private

1) La titolarità di concessioni per il diritto d'uso delle sepolture di cui all'articolo precedente può essere conferita , con intestazione a singolo o più nominativi, ad ogni soggetto richiedente che dichiari o comprovi con idonee documentazioni o sia stato espressamente a ciò delegato, di destinare dette sepolture all'accoglimento dei cadaveri, resti, ceneri esclusivamente di persone :

- a) residenti nel Comune di Ro ;
- b) non più residenti nel Comune di Ro, ma nate nel Comune stesso o che vi abbiano regolarmente risieduto in precedenza ;
- c) aventi, con i soggetti di cui ai precedenti punti a) (esclusi gli Enti) e b), relazione di parentela in linea diretta o collaterale entro il 3° grado , compresi gli affini di 1° grado ed il coniuge.

2) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in un concessione amministrativa su bene soggetto al regime di beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

3) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione, l'individuazione e la tipologia della sepoltura di riferimento , la capienza realizzabile o realizzata in termini numerici di posti ;
- la durata;
- la/le generalità, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, del/dei concessionario/i;
- i cadaveri o resti/ ceneri destinati ad esservi accolti o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro di cui alla lettera c) e d) del precedente art. 46) ;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

La sottoscrizione dell'atto di concessione avviene entro la data stabilita dal competente Ufficio previo avviso scritto agli interessati. Nel caso di accertata persistente inadempienza da parte dei titolari richiedenti la concessione, il Responsabile dei servizi cimiteriali adotterà apposito provvedimento di revoca di assegnazione della sepoltura di riferimento con conseguente attuazione della medesima procedura prevista al successivo art. 57 , previo avviso agli stessi. Nello stesso provvedimento di cui sopra saranno previsti gli eventuali rimborsi dei versamenti effettuati in anticipo per la concessione richiesta e spettanti agli interessati, con riserva di trattenute a copertura degli eventuali e comprovati oneri sostenuti dall'Amministrazione comunale per le operazioni di cui sopra.

4) La Giunta Comunale determinerà con propri provvedimenti le tariffe corrispondenti a ciascun tipo di concessione attenendosi ai seguenti criteri di massima:

a) recupero del costo di acquisto dell'area su cui insiste il manufatto;

b) recupero integrale del costo storico di costruzione (o di quello rimborsato);

c) la copertura dei costi amministrativi, progettuali e tecnici per la realizzazione delle opere;

d) recupero delle prevedibili spese di manutenzione straordinaria e/o ordinaria per le parti comuni connesse ed a stretto servizio del fabbricato.

5) Le determinazioni di cui sopra potranno essere aggiornate e con le medesime modalità :

1) a seguito ed in rapporto alle risultanze di ogni nuova realizzazione di sepolture private da parte del Comune;

2) Annualmente, a decorrere dal mese di Gennaio, con incrementi percentuali pari alla differenza degli indici percentuali dei costi di costruzione pubblicati dall'ISTAT risultati al mese di Novembre di ogni anno rispetto al mese di Novembre dell'anno precedente;

Le tariffe così rideterminate si intendono, al momento della loro efficacia, estese e valide per le corrispondenti tipologie di sepolture in tutti i Cimiteri presenti nel territorio comunale .

ARTICOLO 48

Durata delle concessioni cimiteriali

1) Le concessioni per sepolture private sono a tempo determinato ai sensi delle vigenti disposizioni statali e regionali in materia. La durata, a decorrere dalla data di esecutività del presente Regolamento e fatti salvi i diversi periodi stabiliti in precedenza riportati dai relativi atti di concessione in essere ovvero dalle istruttorie in corso acquisite in regime di pre-assegnazioni di cui al 3° comma del successivo art. 49 , è fissata in :

a) 50 anni per loculo o tumulo singolo di cui al punto a) del precedente art. 46;

b) 50 anni per ossarietto e nicchia singoli di cui al punto b) del precedente art. 46 ;

c) 75 anni per le sepolture a sistema di più tumulazioni individuali di cui al punto c) del precedente art. 46 ;

d) 99 anni per le aree per la costruzione di tombe di famiglia da parte dei privati, ovvero per campi di inumazione di cui al punto d) del precedente art. 46 .

2) A richiesta degli interessati, è consentito, alla scadenza delle concessioni delle sepolture di cui al precedente art. 46, limitatamente a quelle indicate :

- alla lettera a)

1) in caso di non avvenuto utilizzo, il rinnovo per una sola volta per un periodo uguale di tempo dietro pagamento del corrispettivo di concessione di cui all'apposita tariffa vigente al momento.

2) in caso di avvenuto utilizzo, il rinnovo per un periodo di tempo corrispondente al compimento del 30° anno di permanenza del cadavere nel loculo previo pagamento del corrispettivo come sopra, proporzionato al periodo di rinnovo;

- Alla lettera b), c) e d)

1) il rinnovo per una sola volta per un periodo uguale di tempo dietro pagamento del corrispettivo di concessione di cui all'apposita tariffa vigente al momento.

3) Nell'atto di concessione verrà indicata la data di decorrenza della stesso, fatto salvo quanto diversamente stabilito al comma 4) del precedente art. 46, ovvero con quella dell'atto di concessione medesimo.

4) Alla scadenza del termine previsto per le diverse concessioni di cui sopra la sepoltura privata di riferimento rientra nella piena disponibilità del Comune che eventualmente procederà alle operazioni di cui al precedente art. 32 e 33.

ARTICOLO 49

Modalità' di concessione cimiteriale e regolarizzazioni situazioni pregresse

1) Le concessioni delle sepolture di cui all'art. 46 lettere a) b) e c) sono conferite a conclusione dei lavori per la realizzazione delle stesse ovvero, nei casi di opere già costruite, in seguito alla effettiva ed accertata disponibilità. Le concessioni di cui all'art. 46 , lettera d), sono conferite secondo l'effettiva disponibilità' di aree previste dai piani cimiteriali .

L'assegnazione avviene per ordine progressivo, tenendo conto, come priorità' dei seguenti criteri:

- a) Presenza di cadaveri in sistemazioni provvisorie.
- b) Eventuali prenotazioni precedenti la costruzione;

L'assegnazione verrà comunque confermata con la presentazione di apposita domanda.

2) La concessione in uso delle sepolture di cui all'art. 46 è vincolata al nominativo del titolare della concessione stessa e suoi successori e non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al Comune.

3) La Giunta comunale in occasione della previsione di imminente realizzazione di nuove opere ha facoltà di prevedere il versamento da parte dei richiedenti interessati all'atto della prenotazione, di una somma stabilita nel provvedimento medesimo, comunque non superiore alla tariffa in vigore e a titolo di acconto sull'intero corrispettivo il cui saldo dovrà essere versato contestualmente all'effettiva disponibilità della sepoltura ed in corrispondenza della tariffa in vigore al momento. Potrà inoltre con proprio provvedimento specifico regolamentare le modalità di assegnazione, osservate le altre norme del presente Regolamento.

4) Per le concessioni di cui all'art. 46 lettera d), rilasciate in regime di perpetuità e le cui sepolture di riferimento si trovano nella condizione accertata di completamento della capienza di cui al successivo art. 50 comma 2°, gli aventi titolo possono ripristinarne l'esercizio d'uso qualora si rendano nuovamente disponibili, nella sepoltura medesima, spazi idonei destinati alla tumulazione o inumazione in seguito ad eventuali possibili ed accertabili operazioni di estumulazioni e riduzioni o cremazioni a termini dei precedenti artt. 32 e 33 , di cadaveri ivi tumulati o inumati rispettivamente, ovvero a seguito di ampliamento, regolarmente approvato, della sepoltura medesima;

5) La concessione non può essere rilasciata a persone o enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

E' vietata tra privati la cessione della titolarità della concessione e del diritto d'uso delle sepolture .

Le cessioni fatte in violazione a tale divieto sono nulle di pieno diritto e non hanno effetto alcuno;

6) Nei casi di utilizzo di sepoltura privata mancante del riscontro della relativa concessione o comunque in difformità delle disposizioni in merito, è consentita la regolarizzazione, con apposito atto del Responsabile competente dei servizi cimiteriali e previa apposita e circostanziata richiesta degli interessati, osservando le procedure in rapporto alle situazioni contemplate nei commi successivi ed in base ai seguenti criteri: :

a) ogni istruttoria è corredata da eventuale relazione tecnica inerente l'esistenza, la posizione, le caratteristiche, le dimensioni ed ogni altra utile informazione relativamente alla sepoltura oggetto della regolarizzazione concessoria ;

b) qualora l' accertamento tecnico riscontri un'eccedenza di occupazione d'area della sepoltura privata rispetto alla superficie già concessa o comunque risultante prestabilita da precedente documentazione, la regolarizzazione è subordinata all'effettuato versamento del corrispettivo tariffario vigente riferito all'eccedenza medesima .

7) Nel caso di trasferimento della titolarità d'uso di loculo e/o celletta ossario, avvenuto fra privati, la regolarizzazione di cui al precedente comma 6) è così prevista :

7.1) se è rintracciabile l'originaria concessione e sussiste apposita scrittura privata di trasferimento comunque convalidata dal Comune, anche con semplice lettera di conferma del legale rappresentante (Sindaco, Podestà, ecc.), è da ritenersi a tutti gli effetti acquisita la titolarità della detta concessione e soggetta alle norme della stessa cui comunque si farà riferimento nelle necessarie citazioni. Il provvedimento di regolarizzazione è limitato alla semplice presa d'atto di modifica intestazione della concessione originale ;

7.2) in assenza anche di uno solo degli elementi e documenti di cui al precedente punto 7.1), ma accertata la presenza nel loculo di cadavere (nella celletta, di resti) di persona avente relazione di parentela o affinità con l'interessato al riconoscimento di concessione ovvero sia comprovato (anche con dichiarazione sostitutiva atto notorio resa ai sensi di legge) che quest'ultimo non abbia mai utilizzato detto loculo (celletta), l' atto di regolarizzazione dispone l'utilizzo per il periodo massimo previsto dal vigente Regolamento Comunale di P.M. con decorrenza :

-dalla data dell'atto medesimo per loculo (celletta) non utilizzato;

-dalla data di tumulazione in caso di presenza di cadavere (resti);

L'atto di cui sopra è soggetto a sottoscrizione per accettazione dell'interessato.

7.3) in assenza di qualsiasi documentazione/contratto di concessione, il loculo (celletta), oggetto della vantata concessione, se libero potrà essere concesso a termini del citato vigente Regolamento Com.le di P.M. (pagamento atto di concessione), se occupato da cadavere (resti) di persona avente relazione di parentela o affinità con l'interessato si procederà come previsto al precedente punto 7.2) ;

8) Nel caso in cui l'atto di riferimento preveda il termine della concessione del loculo e/o della celletta ossario con eventuale possibilità di rinnovo, se non risulta richiesto nè formalizzato

alla scadenza, si applicano, per analogia, le procedure previste al precedente art. 33 e quindi estumulazione cadavere (resti) e traslazione in campo comune (ossario comune) previo avviso al titolare o suoi successori, ovvero mediante affissione pubblica. L'apposito provvedimento dispone contestualmente l'estinzione della concessione ai sensi del successivo art. 58.

9) Nel caso di trasferimento, anche parziale, della titolarità d'uso avvenuto tra privati di aree riservate e/o manufatti per tomba di famiglia, la regolarizzazione di cui al precedente comma 6) è così prevista :

9.1) in presenza di originaria concessione e di scrittura privata di trasferimento comunque convalidata dal Comune, ovvero atto del Comune, anche con semplice lettera del legale rappresentante (Sindaco , Podestà ecc.) è da ritenersi a tutti gli effetti acquisita la titolarità della detta concessione e soggetta alle norme della stessa cui comunque si farà riferimento nelle necessarie citazioni.

In caso di parziale trasferimento, l'area è percentualizzata proporzionalmente al n° di loculi che vengono menzionati nella scrittura di trasferimento. L' apposito provvedimento è limitato alla presa d'atto di modifica intestazione contrattuale;

9.2) In mancanza anche di uno solo degli elementi e documenti di cui al precedente punto 9.1), l'apposito provvedimento di regolarizzazione della vantata concessione (anche se parziale) dispone la sottoscrizione dello stesso riportante le condizioni del vigente Regolamento, compresa la durata decorrente dalla medesima data del provvedimento ;

9.3) in assenza di qualsiasi riferimento ed accertata la presenza nella tomba di cadavere/i di persona/e aventi relazioni di parentela o affinità con l'interessato si applica la procedura prevista a termini del successivo art. 92 .

10) Nel caso di assenza di regolare atto di concessione di area riservata e/o manufatti per tomba di famiglia e purchè non siano in uso in conseguenza di trasferimento fra privati, la regolarizzazione di cui al precedente comma 6) è così prevista :

10.1) in presenza di ricevuta o comunque di riferimento scritto di avvenuto versamento al Comune del corrispettivo e/o di documentazione dell'avvenuta assegnazione dell'area (o manufatto) cimiteriale ovvero dell'autorizzazione (licenza edilizia) alla costruzione della sepoltura, il provvedimento di regolarizzazione riconosce e autorizza l'uso di detta area/sepoltura, con decorrenza dalla data dell'atto medesimo ed alle condizioni del vigente regolamento di Polizia Mortuaria, ivi compresa la durata. Il predetto provvedimento è soggetto a sottoscrizione per accettazione da parte dell'interessato.

10.2) in assenza di documentazione comprovante l'assegnazione in concessione dell'area (manufatto) si applica la procedura prevista a termini del successivo art. 92 .

11) Nel caso di atto concedente ad uno o più soggetti di area riservata e/o manufatti per tomba di famiglia per cui sia riscontrato estensibile il diritto alla cointestazione anche ad altri fin

dall'inizio della concessione, ovvero ai legittimi loro successori, per la regolarizzazione di cui al precedente comma 6), l'apposito provvedimento dispone la semplice presa d'atto di integrazione alla originale intestazione della concessione, previo rilascio di idonea dichiarazione a conferma resa ai sensi di legge da parte del/degli intestatari della concessione purché, agli atti, risultino indicati nell'iniziale domanda di assegnazione di area o sulla successiva ed eventuale autorizzazione di costruzione della tomba (licenza edilizia) i nominativi, o loro successori, per cui viene richiesta la cointestazione della concessione.

ARTICOLO 50

Uso delle sepolture private

1) Nelle sepolture di cui all'art. 46 possono essere tumulati i cadaveri o resti mortali del concessionario e dei suoi familiari, legati allo stesso da vincoli di parentela in linea diretta ascendente e discendente, in linea collaterale fino al 3° grado, del coniuge o convivente, anche "more uxorio" e degli affini fino al 1° grado.

Al solo concessionario (ai suoi legittimi successori riconosciuti) spetta il diritto di disporre per le tumulazioni di cui sopra. In ogni caso tale diritto si esercita fino al completamento della capienza fisica del sepolcro, intendendosi riferita agli spazi esclusivamente destinati alle sepolture.

Se il concessionario è un ente, il diritto d'uso della sepoltura è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione, previa apposita dichiarazione del legale rappresentante dell'ente medesimo.

Non sarà consentita la tumulazione nelle sepolture private succitate di cadaveri di persone estranee e non comprese tra quelle sopra previste, salvo che, tutti gli aventi titolo sottoscrivano e rilascino apposita dichiarazione, da conservarsi agli atti, con la quale consentano la tumulazione, nelle sepolture anzidette, di cadavere di persona estranea, previo pagamento dell'apposita tariffa, con contestuale dichiarazione che l'operazione avviene senza alcun fine di lucro o di speculazione.

2) Ogni tumulazione nelle sepolture di cui al precedente art. 46 deve essere preventivamente segnalata dagli aventi titolo o loro delegati al competente ufficio servizi cimiteriali che, accertatane la regolarità in funzione della concessione di riferimento e rispetto alle norme riportate nel presente Regolamento, rilascia apposito nulla-osta riportante le indicazioni indispensabili per la tumulazione/inumazione richiesta e da consegnarsi al personale addetto al Cimitero di destinazione.

3) Qualora l'accertamento di cui sopra abbia esito negativo o per ragioni diverse non possa essere tempestivamente riscontrato, l'interessato, ai fini del rilascio del nulla-osta soprariportato, è tenuto a presentare :

-apposita richiesta per l'avvio della corrispondente procedura, tra quelle previste al precedente art. 49, con impegno di provvedere a farsi carico di tutti gli oneri derivanti, nessuno escluso, dalla costituzione e rilascio ex novo di regolare concessione in caso di mancato o irregolare riscontro agli atti del Comune di Ro di idonea documentazione a comprova della pretesa concessione, ovvero, ed in alternativa, a farsi carico di tutti gli oneri derivanti dalla rimozione e traslazione del cadavere tumulato nella sepoltura sopra individuata ad altra sepoltura privata regolarmente concessa.

- contestuale dichiarazione, resa a termini di legge, nella quale siano riportate le generalità complete di tutte le persone, in vita, individuate quali aventi pienamente titolo a tutti gli effetti alla concessione cimiteriale relativa alla sepoltura privata cui è destinata la tumulazione richiesta;

4) E' consentita nelle sepolture individuate all'art. 46 la collocazione di una o più cassette di resti e di urne cinerarie di cui al precedente art. 7 , in un unico tumulo sia o meno presente un feretro, compatibilmente allo spazio disponibile.

ARTICOLO 51

Manutenzione- Gestione

1) I concessionari di aree di cui all'art. 46 lettera d) ed i concessionari di manufatti costruiti dal Comune di cui alla lettera c) dello stesso articolo, devono mantenere le opere ed i monumenti, per tutto il tempo della concessione, in solido e in decoroso stato.

La manutenzione relativa alle sepolture di cui alle lettere a) e b) del già citato art. 46 sono a carico dei privati concessionari.

Gli interventi di manutenzione riguardanti le parti di fabbricato di uso comune ove sono ricomprese le sepolture di cui sopra, sono programmati e disposti dal Comune che determinerà ed addebiterà, tenuto conto della spesa complessivamente sostenuta ed a titolo di compartecipazione, gli oneri a carico dei concessionari in rapporto al numero dei loculi e/o cellette ossario-nicchie cinerarie in loro uso .

2) I concessionari di aree in uso per impiantare campi a sistema di inumazione per famiglie di cui all'art. 46 lettera d) sono tenuti a provvedere all'adeguata sistemazione dell'area stessa provvedendo alla sua delimitazione, alla identificazione mediante cippo o monumento o copritomba, indicante il numero d'ordine e le generalità della famiglia ed inoltre a mantenere per tutto il tempo della concessione in solido e in decoroso stato l'area medesima.

3) In caso di sepoltura privata risultante in stato di abbandono e degrado per incuria o per estinzione degli aventi diritto, il Comune può provvedere direttamente per i necessari interventi, ivi compresa la rimozione delle parti che costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, previa diffida, salvo i casi di estrema urgenza, al concessionario o comunque agli aventi titolo di successione, accertati o presunti, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni. Le spese relative e conseguentemente sostenute saranno per intero addebitate ai predetti.

4) I titolari di concessioni in regime di perpetuità per sepolture private nei cimiteri comunali, sono tenuti a versare al Comune una quota annuale a titolo di compartecipazione ai costi gestionali degli stessi la cui entità è rapportata al numero dei posti/sepoltura in loro uso e determinata dal competente organo comunale sulla base dei costi effettivamente sostenuti per tale attività.

ARTICOLO 52

Volture (Subentri) – Divisioni

- 1) In caso di decesso del titolare di concessione di sepoltura privata, possono subentrare gli aventi titolo, nelle persone di cui al precedente art. 50, 1° comma (con esclusione degli affini), i quali rispondono in solido a norma di legge degli obblighi derivanti dalla concessione e sono tenuti, entro un anno, a comunicare per iscritto all'Amministrazione Comunale questa loro qualità allegando inoltre apposita dichiarazione resa ai sensi di legge.
- 2) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal competente servizio concessioni esclusivamente a favore delle persone più sopra indicate, che assumono la qualità di concessionari.
- 3) Trascorso il termine di cui sopra (un anno) senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di decadenza con preavviso da farsi nei modi e termini ritenuti più opportuni a seconda dei casi.
- 4) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 50 abbiano titolo per assumere la qualità di concessionario o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
- 5) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 20 anni dall'ultima sepoltura, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.
- 6) Più concessionari delle sepolture di cui all'art. 46 - lettere c) e d), possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione di cui risultano cointestatari.
- 7) La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e con dichiarazione resa ai sensi di legge, in forma congiunta o separata, da tutti i concessionari aventi titolo.
- 8) Uno o più concessionari possono comunicare la rinuncia definitiva al diritto di concessione. In tal caso, la rinuncia comporta l'attivazione dei procedimenti contemplati al successivo art. 53 .
- 9) Tali richieste e comunicazioni sono recepite e registrate dal competente Ufficio, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
- 10) La divisione e l'individuazione di separate quote non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
- 11) Con atto pubblico o scrittura privata depositata agli atti del Comune, più concessionari

di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

ARTICOLO 53

Rinunce a concessioni sepolture private

1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessioni per sepolture private nei cimiteri comunali, a termini delle condizioni ed in corrispondenza delle tipologie di seguito riportate :

A) sepulture di cui all'art. 46, lettere a) e b)

quando risultino libere da cadaveri/resti / ceneri e qualora ne sia accertata la possibilità di riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale anche a termini di quanto previsto al 5° comma del precedente art. 26, è riconosciuto, a favore del o dei rinuncianti aventi titolo, del rimborso di una somma risultante dall'applicazione della seguente formula :

$$\frac{\text{IMPORTO TARIFFA VIGENTE(alla data del provvedimento)}}{\text{N }^\circ \text{ ANNI DELLA CONCESSIONE}} \times \text{N. } __ \text{ ANNI DI DURATA RESIDUA}$$

(fraz. superiore a sei mesi equiparata ad 1 anno)

Per le concessioni a tempo indeterminato (perpetue), il rimborso è riconosciuto in misura pari ad 1/4 della corrispondente tariffa in vigore alla data del provvedimento di accettazione da parte del Comune.

In caso di parere negativo circa la possibilità di riutilizzo, si procederà a termini del successivo art. 56 .

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna da parte dei rinuncianti.

B) sepulture di cui all'art. 49 lettera c)

quando risultino libere da cadaveri, ceneri o resti spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni o 75 anni, in misura rispettivamente pari a 1/198 e 1/150 della corrispondente tariffa o delle corrispondenti tariffe che concorrono a determinarne il valore, in vigore alla data del provvedimento di accettazione da parte del Comune della rinuncia, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

- per concessioni perpetue, in misura pari a 1/4 della corrispondente tariffa in vigore alla data del provvedimento di accettazione da parte del Comune della rinuncia, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore quarto della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico del Comune a termini di quanto previsto al 5° comma del precedente art. 26.

In caso di parziale rinuncia i rimborsi sopra previsti saranno determinati in proporzione rispetto all'intero manufatto, tenuto conto di quanto stabilito al successivo comma 2.

Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal successivo comma 2)

C) aree per sepolture di cui all'art. 49 lettera d) e manufatti

quando non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione e/o l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione ovvero quando il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa o il manufatto sia interamente costruito e in ogni caso, accertata la non presenza di cadaveri, ceneri o resti, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinunciante, il rimborso di una somma:

- per area concessa della durata di 99 anni:

in misura pari a 1/198 della corrispondente tariffa in vigore alla data del provvedimento di accettazione della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

- per area concessa in regime di perpetuità:

a) se libera da manufatti in misura pari al 50%

b) se vi sono stati costruiti sopra manufatti in misura pari al 25% della corrispondente tariffa in vigore alla data del provvedimento di accettazione della rinuncia da parte del Comune.

-per le opere costruite, il riconoscimento, previa accettazione, di un equo indennizzo, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili, allo stato delle opere ed alla accertata possibilità di un loro utilizzo secondo le vigenti norme, ovvero detraendo una somma pari alla spesa prevedibile per successivi interventi di messa a norma o di demolizione da parte del Comune. La valutazione deve tenere conto anche della capacità di attrattiva del manufatto nei confronti di possibili concessionari, vale a dire di quanto tempo potrà intercorrere tra la retrocessione ed una nuova riconcessione.

2) Le norme di cui al precedente comma 1), lett. B e C, si applicano anche alle cessioni parziali delle aree, con parziale o totale costruzione delle sepolture di cui sopra. La quantificazione dell'area parzialmente retrocessa ed oggetto di rimborso è così proporzionalmente determinata:

$\frac{\text{Superficie Totale Area}}{\text{n. posti totali costruiti}} \times \text{n. posti sepoltura retrocessi}$

(intendendosi per posti ogni singolo spazio destinato a sepoltura quali loculi, cellette, ecc.).

Nel caso di parziale costruzione si fa riferimento ai posti previsti nell'apposito progetto ed a quelli di cui il rinunciante avrebbe usufruito.

3) Le rinunce di cui al precedente comma 1), lett. B e C non possono essere soggette a vincoli o condizioni alcuna.

E' data facoltà al concessionario rinunciante di indicare, in calce alla comunicazione della rinuncia stessa, uno o più nominativi di persone che ritenga interessate alla riconcessione.

E' altresì facoltà del Comune, all'atto della successiva riconcessione, accogliere tale segnalazione che comunque costituirà titolo preferenziale.

ARTICOLO 54

Costruzione dell'opera-termini

1) La costruzione di manufatti funerari sulle aree avute in concessione d'uso per le destinazioni di cui all'art. 46 lett d), devono essere realizzate previa richiesta del titolo abilitativo secondo le modalità previste nel suddetto titolo ed al successivo art. 74, pena la decadenza;

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dalla effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

2) Per giustificati motivi, valutati dal competente ufficio Tecnico, il Concessionario può richiedere per iscritto che il suddetto termine venga prorogato fino ad un massimo di 12 mesi. I titoli abilitativi di cui al precedente comma, prevedono come presupposto di legittimazione della richiesta, l'accertamento preventivo della regolare titolarità della concessione d'area in capo al richiedente.

ARTICOLO 55

Revoca

- 1) Salvo quanto previsto da specifiche norme di legge in merito, è facoltà dell'Amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
- 2) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o, nel caso di perpetuità della concessione revocata, per la durata prevista al precedente art. 48, in corrispondenza del tipo di concessione, di un equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero o di altro cimitero comunale, in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle opere e dei cadaveri dalla vecchia tomba alla nuova, mentre agli interessati faranno carico le sole ed eventuali spese inerenti al nuovo atto di concessione.
- 3) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia almeno un mese prima al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Comunale per la durata di 30 gg. indicando il giorno fissato per la traslazione dei cadaveri.
- 4) Nel giorno indicato, le operazioni di traslazione avverranno anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 56

Decadenza

1) La decadenza della concessione può essere dichiarata oltre che nei casi previsti al precedente art. 52 , nei seguenti casi:

a) quando per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 49 , la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, o sia stata trasferita a terzi;

b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 49 , 5° comma;

d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 54 non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

e) quando la sepoltura privata risulta in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura con pregiudizio alla stabilità delle opere;

f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

g) quando le sepolture relative alle concessioni di cui al precedente art. 46 lettere a) e b), libere da cadaveri o resti non risultano idonee all'uso secondo le vigenti disposizioni normative in materia, ovvero risultano già essere state utilizzate a termini delle condizioni di concessione.

h) quando siano decorsi venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente titolo.

2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui al comma precedente è adottato previa diffida al concessionario o agli aventi titolo in quanto reperibili.

3) In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4) La dichiarazione di decadenza a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile dei servizi cimiteriali in base ad accertamento dei relativi presupposti segnalati dai competenti uffici.

ARTICOLO 57

Provvedimenti conseguenti della decadenza

- 1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile dei servizi cimiteriali disporrà, se del caso, per la traslazione a spese del Comune dei cadaveri, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune o cinerario comune.
- 2) Dopo di ch  disporr  per la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda del loro stato restando i materiali o le opere nella piena disponibilit  del Comune.

ARTICOLO 58

Estinzione

- 1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 48, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 98 del d.P.R. 10/09/1990, n. 285 o altre norme successive.
- 2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni o oggetti simili.
- 3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvederà l'Amministrazione a proprie spese, collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune.

TITOLO IV

EROGAZIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA NEI CIMITERI .

CAPO I

CONDIZIONI GENERALI

ARTICOLO 59

Esclusiva-Ente gestore-Limiti del servizio

1) Il servizio di illuminazione elettrica votiva nei cimiteri del Comune di Ro, come meglio in seguito precisato, è svolto, in via esclusiva, dal Comune di Ro che non assume alcun impegno né di proibire l'illuminazione votiva in forme diverse da quelle indicate nel presente Regolamento, purché regolarmente autorizzate dal Comune stesso, né di imporre il sistema di illuminazione qui riportato.

ARTICOLO 60

Modalità per la richiesta di erogazione del servizio

1) La domanda di attivazione del servizio deve essere compilata, singolarmente per ogni punto luce su apposito modulo a stampa fornito dal Comune o dal gestore e sottoscritta :

a) esclusivamente dal/dai titolare/i della concessione se trattasi di sepoltura privata ;

b) dai parenti o persone interessate richiedenti l'inumazione se trattasi di sepoltura in campo comune .

2) Il Comune o il gestore si riserva di darvi corso entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, verificata la possibilità di eseguire l'impianto ed accertato l'avvenuto pagamento dei corrispettivi dovuti per l'allacciamento iniziale e per il canone di cui al successivo art. 61.

Con il medesimo modulo il richiedente dichiara contestualmente di aver preso visione delle presenti condizioni nello stesso riportate e di accettarle incondizionatamente.

ARTICOLO 61

Durata del servizio- canone - riferimento

1) La durata dell'erogazione del servizio è coincidente con il periodo di sepoltura reale o residua, salvo comunicazione scritta di disdetta anticipata da parte dell'utente, e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a maturarsi il termine massimo previsto al precedente art. 60, comma 2°. L'importo della prima quota del canone è costituita da tanti dodicesimi dell'importo del canone annuo prestabilito, pari al numero dei mesi residui a completamento dell'anno solare.

L'importo comprensivo del canone e della quota una-tantum di installazione come sopra riportato è riferito ed addebitato ad ogni singolo punto luce richiesto con emissione di apposito documento contabile rilasciato dal competente Ufficio o dal gestore contestualmente alla data di presentazione della richiesta .

ARTICOLO 62

Modalità versamento canone annuo - sanzioni

1) I versamenti dei canoni relativi alle annualità successive dovranno essere corrisposti in un'unica rata, anticipatamente, entro il 31 dicembre di ogni anno, a mezzo bollettino di conto corrente postale o altro sistema di riscossione indicato dal Comune di Ro o dal gestore.

2) Se l'utente non avrà ottemperato al pagamento del canone entro i termini sopra stabiliti e dopo il sollecito, il Comune o il gestore cesserà l'erogazione del servizio intendendosi revocato ad ogni effetto. L'eventuale ripristino potrà essere consentito con le stesse modalità di cui al precedente art. 60 solo dopo il comprovato pagamento degli importi dei canoni insoluti. Le morosità saranno comunque oggetto di riscossione coattiva a termini della normativa vigente in materia nei confronti dell'inadempiente ovvero dell'eventuale successore subentrante nella titolarità della sepoltura di riferimento.

ARTICOLO 63

Forniture

1) Nel canone di cui al successivo art. 70 sono comprese le spese per la fornitura di energia elettrica in bassa tensione, le spese di manutenzione, le riparazioni, il ricambio delle lampade, la vigilanza della rete. Ogni rata del canone ha valenza dall'1/1 al 31/12 di ogni anno.

ARTICOLO 64

Interruzioni per ripristino condizioni di sicurezza impianti

1) L'erogazione di energia elettrica alle lampade votive è continua per l'intero arco della giornata, salvo l'interruzione nei tempi tecnici strettamente necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza per il funzionamento degli impianti.

ARTICOLO 65

Interruzioni per cause esterne

1) Il Comune di Ro non assume responsabilità per eventuali interruzioni dipendenti dall'Ente fornitore di energia elettrica e per guasti o danni causati da forza maggiore. L'utente non avrà pertanto diritto a rimborso alcuno o a sospendere il pagamento della quota per tali motivi.

ARTICOLO 66

Divieti

1) E' vietato agli utenti di asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare l'energia elettrica o fare quanto altro possa in qualunque modo apportare variazioni all'impianto esistente. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni salvo qualunque altra azione civile o penale rimanendo in facoltà del Comune di Ro o del gestore di interrompere anche il servizio. Gli impianti sono eseguiti esclusivamente dal Comune di Ro, anche a mezzo di personale di ditte appositamente autorizzate.

ARTICOLO 67

Scadenza

1) L'erogazione del servizio si intende valida per tutta la durata della concessione cimiteriale ovvero per tutto il periodo di inumazione, salvo disdetta anticipata di cui al successivo art. 69. Al termine della naturale rotazione di sepoltura scadrà anche l'erogazione del servizio, salvo richiesta rinnovo da parte dell'interessato.

ARTICOLO 68

Modalità gestionali del servizio

In caso di gestione in economia

1) Il servizio concessioni cimiteriali provvede alla trasmissione dell'intera documentazione relativa all'attivazione e/o disattivazione del servizio ed aggiornamento nominativi utenti, sulla base delle richieste e segnalazioni pervenute, al competente Ufficio entrate con cadenze mensili finalizzate alla iscrizione o cancellazione o modifica negli appositi ruoli per le riscossioni dei canoni annuali.

2) Il competente Ufficio entrate provvede:

a) al controllo e verifica dei versamenti , ai solleciti di pagamento nei confronti degli utenti ;

b) trasmette all'Ufficio concessioni cimiteriali, entro il 30 giugno di ogni anno , l'elenco degli utenti morosi ai fini di quanto previsto dal precedente art. 62, comma 2 ;

c) predispone la formazione del ruolo coattivo per il recupero delle morosità.

In caso di affidamento del servizio a gestore (ora servizio affidato a Gecim S.r.l. di Copparo) le modalità di gestione sono previste nel contratto di servizio o nel capitolato.

ARTICOLO 69

Modalità di recesso anticipato

1) Gli utenti possono richiedere l'anticipata cessazione del servizio purché sia trascorso almeno il periodo corrispondente alla quota iniziale del canone inviando apposita istanza scritta che dovrà pervenire entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno all'Ufficio comunale amministrativo competente -Servizi Cimiteriali, o direttamente al gestore.

Le richieste pervenute oltre tale data saranno considerate solo al 30 novembre successivo.

ARTICOLO 70

Tariffe

1) Il valore relativo al contributo per spese di impianto ed adduzione energia elettrica nonché il canone annuo di esercizio verrà determinato secondo le tariffe approvate con apposito atto del competente Organo comunale.

ARTICOLO 71

Modifiche

1) Per qualunque modificazione richiesta dall'utente ad un impianto esistente, ivi compreso il trasferimento in altra sepoltura , debitamente autorizzata dall'Ufficio Comunale competente o dal gestore, all'utente stesso non farà carico spesa alcuna purché non vi siano variazioni nel numero di punti luce, ferma restando inoltre la quota relativa al canone già in essere.

ARTICOLO 72

Esecuzione e consistenza impianti

1) Gli impianti sono eseguiti esclusivamente dal Comune di Ro .
S'intende che l'impianto riguarda la sola presa di corrente e cioè la fornitura ed esecuzione della condotta di derivazione in cavetto con relativa scatola di presa, gli speciali portalampade e lampadine di apposita costruzione, l'impianto cioè regolamentare.

Nella quota di contributo sono compresi gli ordinari lavori di taglio, di muratura, formazione di incavi e loro chiusura a perfetta regola d'arte, nonché l'impianto elettrico.

I lavori di carattere straordinario di marmista, pittore e decoratore, ecc. sono a carico dell'utente.

ARTICOLO 73

Situazioni precedenti

1) Per le situazioni pregresse ed ai fini del loro adeguamento alle disposizioni di cui al precedente art. 60, lettere a) e b), il competente ufficio o il gestore procederà per gli opportuni aggiornamenti con apposita istruttoria d'Ufficio ed in contraddittorio con i soggetti interessati.

TITOLO V

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - ATTIVITA' FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 74

Accesso al Cimitero

1) Per l'esecuzione degli interventi edilizi quali nuove costruzioni, ristrutturazioni, restauri, , manutenzioni straordinarie, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2) I lavori anzidetti di riparazioni o manutenzioni straordinaria possono essere eseguiti anche da privati cittadini purché siano rispettate le norme di legge e regolamenti vigenti in materia.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori e i privati cittadini dovranno munirsi di idoneo titolo abilitativo, in funzione dell'intervento edilizio richiesto.

3) Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile dei servizi cimiteriali.

4) E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel Cimitero, azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

5) Le suddette imprese dovranno preventivamente consegnare al custode del cimitero od ai competenti Uffici comunali l'elenco nominativo del personale, compresi soci e/o titolari o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri, il quale è tenuto ad osservare un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al precedente art. 41.

Le eventuali successive modifiche al predetto elenco dovranno essere comunicate nelle stesse forme a cura dell'impresa entro due giorni dal loro verificarsi.

ARTICOLO 75

Autorizzazioni - permessi di costruzione - ricordi funebri in sepolture private

- 1) I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati secondo le vigenti normative in materia e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
- 2) Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di cadaveri che possono essere accolti nel sepolcro.
- 3) Il numero dei loculi, cellette ossario, nicchie cinerarie ecc. è fissato in ragione dell'area concessa ed in relazione alle previsioni vigenti del corrispondente piano cimiteriale; eventuali ulteriori e successive costruzioni sono soggette al pagamento per ogni loculo o celletta o nicchia in più, del canone di tariffa.
- 4) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
- 5) La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero. Qualora durante la realizzazione dell'opera si rinvenissero resti di preesistenti sepolture o di natura diversa, comunque di impedimento a proseguire dei lavori, il concessionario dovrà darne immediata comunicazione al Responsabile dei servizi cimiteriali che disporrà per la relativa rimozione a carico del Comune ovvero, nell'impossibilità per comprovati motivi, all'assegnazione di altra corrispondente area, fatto salvo l'eventuale e giusto ristoro da riconoscersi a favore dell'interessato in caso di conseguenti danni subiti, accertati in contraddittorio con lo stesso;
- 6) I progetti di costruzione dei manufatti funerari aventi caratteristiche edilizie ed estetiche conformi alle tipologie indicate dal corrispondente piano cimiteriale dei Cimiteri ed approvati con la procedura di cui al 1° comma, saranno eseguiti dopo gli adempimenti relativi al rilascio del titolo abilitativo e quelli previsti al precedente art. 74.
- 7) Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera deve essere approvata a norma del 1° comma.
- 8) I titoli edilizi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
- 9) Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendono solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dei servizi cimiteriali di cui al precedente art. 74, comma 3.
- 10) I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del predetto responsabile lapidi, ricordi, ecc..

ARTICOLO 76

Responsabilità e rimborso spese

- 1) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'Imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
- 2) Il Comune potrà richiedere ai concessionari predetti il rimborso delle spese per i consumi di acqua, energia elettrica eventualmente erogati dai propri impianti ed utilizzati per l'esecuzione delle opere suddette.

ARTICOLO 77

Recinzione aree - Materiali di scavo

- 1) Durante l'esecuzione delle opere edilizie, l'impresa, a sua cura e spese, dovrà delimitare e segnalare l'area oggetto d'intervento mediante apposite recinzioni o altre opere provvisorie atte ad eliminare qualsiasi possibilità di accesso all'area interessata dai lavori da parte di estranei, al fine di evitare eventuali danni a cose, visitatori o persone in servizio.
- 2) E' vietato occupare spazi attigui, senza preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi cimiteriali.
- 3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ARTICOLO 78

Introduzione e deposito di materiali

1) E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dei servizi cimiteriali.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

2) E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei minerali.

3) Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

ARTICOLO 79

Orario di lavoro

1) L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dei servizi cimiteriali.

2) E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dallo stesso predetto Responsabile.

ARTICOLO 80

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1) Il Responsabile dei servizi cimiteriali, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

2) Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ARTICOLO 81

Vigilanza

1) Il Responsabile dei servizi cimiteriali vigila e controlla, per quanto di competenza, a che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati, rilevando, disponendo o contestando eventuali non corrispondenze dell'esecuzione ai progetti approvati. In tal caso saranno adottati da parte del Responsabile competente in materia i provvedimenti previsti dalla vigente disciplina normativa.

2) L'ufficio Tecnico Comunale unitamente al competente ufficio Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L. accerterà a lavori ultimati la conformità edilizia delle opere eseguite e, nel caso di risultato favorevole, certificherà l'usabilità e l'agibilità del manufatto funerario. Copia del certificato, per la conservazione agli atti, dovrà essere depositata presso l'ufficio competente per la tenuta degli atti di concessione cimiteriale .

CAPO II
ATTIVITA' FUNEBRE

ARTICOLO 82

Funzioni - Autorizzazione

1) Il servizio di attività funebre è inteso, svolto e autorizzato ai sensi ed a termini delle vigenti norme di legge e disposizioni regolamentari in materia da imprese pubbliche e private e comprende :

- disbrigo delle pratiche amministrative inerenti al decesso purché debitamente delegate dall'avente titolo;
- fornitura di casse mortuarie ed altri articoli funebri in occasione di un funerale;
- il trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane .

2) L'ufficio comunale competente per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre di cui all'art. 13 della L.R. 29.07.2004, n. 19 e di cui alla già citata deliberazione della Giunta Regionale n. 156/2005, è individuato presso lo sportello unico per le Attività Produttive.

ARTICOLO 83

Divieti

1) E' fatto divieto alle imprese che esercitano le attività di cui al precedente art. 82 :

a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza, strutture sanitarie pubbliche o private, locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali;

b) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;

c) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività, così pure nel trasporto dei feretri vuoti.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 84

Mappa

1) Presso l'ufficio competente per la conservazione delle Concessioni Cimiteriali è tenuto, per ciascun cimitero, un registro delle sepolture in particolare per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari con riferimento ai relativi atti di concessione di cui copia è conservata nell'ufficio medesimo.

Tale registro è denominato mappa e può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2) La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

3) Ad ogni posizione in mappa corrispondente un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nei piani cimiteriali di cui al precedente art. 21.

ARTICOLO 85

Annotazioni in mappa

- 1) Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque, ogni operazione cimiteriale.
- 2) La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni.
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica delle sepolture con l'indicazione della collocazione dei cadaveri;
 - d) le generalità del concessionario/concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la data ed il numero di protocollo generale (o di repertorio) cui si riferisce la concessione;
 - g) la natura e la durata della concessione;
 - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri , resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ARTICOLO 86

Registro giornaliero operazioni cimiteriali

- 1) Il responsabile del Servizio di Custodia è tenuto a redigere in duplice copia, secondo le vigenti disposizione normative in materia, il registro delle operazioni cimiteriali riportate al precedente art. 17, comma 6.
- 2) Il registro è ordinato in maniera tale da effettuare le iscrizioni giornaliere.
Ai fini delle registrazioni di cui al 1° comma è da accertare che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano.
- 3) In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

ARTICOLO 87

Schedario dei defunti

- 1) Viene istituito presso ogni cimitero lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
- 2) Il responsabile del Servizio Custodia, sulla scorta del registro di cui all'art. 86 , terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero.
- 3) In ogni scheda sarà riportato:
 - a) generalità del defunto;
 - b) numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 84 .

ARTICOLO 88

Scadenziario delle concessioni

- 1) Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazioni o di estumulazioni occorrenti per liberare la sepulture.
- 2) L'ufficio Concessioni Cimiteriali competente è tenuto a predisporre entro il 30 Settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza per l'anno successivo.
- 3) Copia dell'elenco di cui sopra verrà inviata ad ogni custode di cimitero che sarà tenuto ad eseguire d'ufficio le esumazioni e/o estumulazioni occorrenti.

CAPO II

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 89

Sanzioni

1) Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, salvo che le stesse non costituiscano violazioni di disposizioni legislative e regolamentari in materia, nazionali e regionali ovvero del T.U. delle LL.SS., per le quali le medesime norme dispongono in merito, sono soggette alle sanzioni amministrative di cui all'art. 7 della L.R. 29.07.2004, n. 19 sulla disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria, come segue :

-violazioni alle disposizioni di cui al Titolo I, capo I, al Titolo IV e al Titolo V, capo I, da € 250,00 a € 750,00

-violazioni alle disposizioni di cui al Titolo I, capo II e al Titolo II da € 500,00 a € 1.500,00

-violazioni alle disposizioni di cui al Titolo III da € 1.000,00 a € 3.000,00

-violazioni alle disposizioni di cui al Titolo V, capo II da € 2.500,00 a € 7.500,00

2) Le modalità, i termini temporali inerenti l' accertamento e contestazione delle violazioni, la notifica, l'addebito e pagamento delle sanzioni sono regolate con apposito e specifico provvedimento del competente organo comunale da assumersi entro gg. 90 dall'adozione del presente Regolamento.

ARTICOLO 90

Cautele

- 1) Chiunque, avente causa e titolo, domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di eventuali altri interessati aventi parimenti causa e titolo, ovvero cointestatari di concessione.
- 2) In caso di contestazione e/o conflittualità tra diversi soggetti, l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
- 3) Essa si limiterà, per le vertenze in materia contemplate nel presente Regolamento, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ARTICOLO 91

Responsabile dei servizi cimiteriali

- 1) Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
- 2) Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- 3) Concorrono con il Responsabile del Servizio, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

ARTICOLO 92

Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

- 1) Per l'esercizio del diritto d'uso sussistente prima dell'entrata in vigore del R.D. 21/12/42 n. 1880, relativo a sepoltura privata per le quali non risulti esser stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell' "immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
- 2) In tal caso il Comune, previa apposita richiesta e contestuale dichiarazione resa dagli interessati ai sensi di legge ed espletato ogni utile accertamento, provvede alla stipula dell'atto regolare di concessione a sanatoria ai fini del riconoscimento del diritto d'uso nei termini previsti dal presente Regolamento con la sola esclusione di addebiti tariffari.

ARTICOLO 93

Rimesse di carri funebri - Norma transitoria

- 1) Le rimesse di carri funebri devono rispondere ai necessari requisiti igienico -sanitari ed organizzativi prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia.

ARTICOLO 94

Efficacia delle disposizioni del regolamento e abrogazione di norme precedenti

- 1) Le disposizioni inerenti alle sepolture private contenute nel presente Regolamento, ivi comprese quelle relative alla durata di concessione, si applicano anche ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, purché e solo se risultanti quali condizioni di miglior favore nei confronti del concessionario. La loro estensione ai precitati atti di concessione è disposta previa specifica richiesta degli interessati e successiva adozione di apposito atto di modifica e/o integrazione;
- 2) Per tutto ciò che non è contemplato nel presente Regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali e regionali vigenti in materia.
- 4) Il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 38 in data 30/04/1976 e successivamente modificato con atti CC n. 49/1984 – GC n. 89/1985 e da ultimo con atto CC. n. 51 del 28/09/2006 sono abrogati dalla data di entrata in vigore del presente.
- 5) E' abrogata altresì ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente Regolamento, salvo quanto diversamente disposto da norme regolamentari e disposizioni di legge dello Stato e della Regione in materia.

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I –SERVIZI – FINALITA' - COMPETENZE

- ART. 1 – Oggetto –vigilanza - definizioni
- ART. 2 - Responsabilità e Competenze
- ART. 3 - Atti a disposizione del pubblico
- ART. 4 - Servizi Gratuiti e a pagamento
- ART. 5 - Dichiarazione di morte, denuncia della causa e accertamenti decessi
- ART. 6 - Osservazione dei cadaveri, autorizzazione al seppellimento
- ART. 7 – Contenitori per trasporti
- ART. 8 - Fornitura gratuita di feretri

CAPO II - TRASPORTI E ATTIVITA' FUNEBRI

ART. 9 - Esercizio del Servizio Trasporti Funebri

ART. 10 - Modalità di trasporto e percorso

ART. 11 – Veicoli per trasporti funebri

ART. 12 - Orario dei trasporti

ART. 13 - Riti religiosi e civili

ART. 14 - Trasferimento senza funerale

ART. 15 - Rimesse delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

TITOLO II

LUOGHI DI SEPOLTURE

CAPO I - CIMITERI

- ART. 16 - Cimiteri comunali e sepolcri privati fuori dai cimiteri
- ART. 17 - Disposizioni generali – vigilanza – sepolture fuori dal cimitero
- ART. 18 - Reparti speciali nel cimitero
- ART. 19 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

CAPO II – RIFERIMENTI TECNICI

- ART. 20 - Costruzione, dei cimiteri, piani cimiteriali, soppressioni, disposizioni tecniche generali
- ART. 21 - Planimetrie presso l'ufficio Tecnico Comunale

CAPO III – SERVIZI CIMITERIALI

- ART. 22 - Ossario – cinerario comune

CAPO IV – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- ART. 23 - Disposizioni generali
- ART. 24 – Posti per inumazioni di cadaveri, resti, ceneri ed arti anatomici
- ART. 25 - Cippo
- ART. 26 - Tumulazione
- ART. 27 - Depositi in loculi provvisori del Comune o in concessione a privati

CAPO V – CREMAZIONE – CINERARIO COMUNE

- ART. 28 - Impianti, autorizzazioni, area riservata
- ART. 29 – Trasporto e consegna urne cinerarie, affidamento personale

CAPO VI – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- ART. 30 - Esumazioni ordinarie
- ART. 31 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- ART. 32 - Esumazione straordinaria
- ART. 33 - Estumulazione ordinaria e straordinaria
- ART. 34 - Operazioni vietate - denuncia
- ART. 35 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

ART. 36 - Raccolta delle ossa - Destinazione materiali rinvenuti

ART. 37 - Cadaveri aventi oggetti da recuperare

ART. 38 - Disponibilità dei materiali

CAPO VII –POLIZIA DEI CIMITERI

ART. 39 - Orario

ART. 40 - Disciplina dell'ingresso

ART. 41 - Divieti speciali

ART. 42 - Fiori e piante ornamentali

ART. 43 - Materiali ornamentali

ART. 44 - Riti funebri

ART. 45 - Epigrafi, monumenti, ecc., sulle tombe nei campi comuni

TITOLO III

CONCESSIONI CIMITERIALI

- ART. 46 - Sepolture private
- ART. 47 - Concessione per sepolture private
- ART. 48 - Durata delle concessioni cimiteriali
- ART. 49 - Modalità di concessione cimiteriale
- ART. 50 - Uso delle sepolture private
- ART. 51 - Manutenzione - Gestione
- ART. 52 - Volture (Subentri) - Divisioni
- ART. 53 - Rinunce a concessioni sepolture private
- ART. 54 - Costruzione dell'opera - termini
- ART. 55 - Revoca
- ART. 56 - Decadenza
- ART. 57 - Provvedimenti conseguenti la decadenza
- ART. 58 - Estinzione

TITOLO IV

EROGAZIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA NEI CIMITERI

CAPO I – CONDIZIONI GENERALI

- ART. 59 - Esclusiva-Ente gestore-Limiti del servizio
- ART. 60 - Modalità per la richiesta di erogazione del servizio
- ART. 61 - Durata del servizio- canone - riferimento
- ART. 62 - Modalità versamento canone annuo - sanzioni
- ART. 63 - Forniture
- ART. 64 - Interruzioni per ripristino condizioni di sicurezza impianti
- ART. 65 - Interruzioni per cause esterne
- ART. 66 - Divieti
- ART. 67 - Scadenza
- ART. 68 - Modalità gestionali del servizio
- ART. 69 - Modalità di recesso anticipato
- ART. 70 - Tariffe
- ART. 71 - Modifiche
- ART. 72 - Esecuzione e consistenza impianti
- ART. 73 - Situazioni precedenti

TITOLO V

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI ATTIVITA'FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ART. 74 - Accesso al cimitero

ART. 75 - Autorizzazioni – permessi di costruzione –ricordi funebri in sepolture private

ART. 76 - Responsabilità e rimborso spese

ART. 77 - Recinzione aree - materiali di scavo

ART. 78 - Introduzione e deposito di materiale

ART. 79 - Orario di lavoro

ART. 80 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

ART. 81 - Vigilanza

CAPO II - ATTIVITA' FUNEBRE

ART. 82 - Funzioni - Autorizzazione

ART. 83 - Divieti

TITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE

- ART. 84 - Mappa
- ART. 85 - Annotazioni in mappa
- ART. 86 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- ART. 87 - Schedario dei defunti
- ART. 88 - Scadenziario delle concessioni

CAPO II - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- ART. 89 - Sanzioni
- ART. 90 - Cautele
- ART. 91 - Responsabile dei servizi cimiteriali
- ART. 92 - Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio
- ART. 93 - Rimessa di carri funebri - Norma transitoria
- ART. 94 - Efficacia delle disposizioni, del Regolamento e abrogazione di norme precedenti

ALLEGATO " A " AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

ELENCO CONCESSIONI - OPERAZIONI CIMITERIALI E CRITERI PER DETERMINAZIONE COSTI DA ADDEBITARE ALL'UTENZA

PREMESSA

L'elenco di seguito riportato, indica le voci corrispondenti a concessioni ed operazioni cimiteriali che devono essere addebitate all'utenza e quantificate con provvedimento della Giunta Comunale in base ai seguenti criteri, fermo restando quanto già disposto all'art. 50 - 4° e 5° comma :

CONCESSIONI CIMITERIALI E USO DELLE SEPOLTURE

- 01) Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso (o, di superficie) di aree per la costruzione di sepolture a inumazione o tumulazione: determinazione costi a mq.
- 02) Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso di manufatti cimiteriali, costruiti o messi a disposizione dal Comune, a sistema di tumulazione.
 - a) individuale (loculo): determinazione costo a "corpo";
 - b) per famiglie e collettività: determinazione risultante dalla sommatoria costo area occupata di cui alla voce 01 + valore del manufatto.
- 03) Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso di cellette ossario e di nicchie cinerarie: determinazione costo "a corpo";
- 04) Autorizzazioni e provvedimenti amministrativi a seguito di specifica richiesta : recupero spese costo pratica ;

OPERAZIONI CIMITERIALI

- 01) tumulazioni, inumazioni, estumulazioni , esumazioni, cremazioni, dispositivi per riduzione tempi mineralizzazione cadaveri : recupero spese costi prestazioni e materiali risultanti dalle indicazioni del gestore ;
- 02) Dispersione ceneri all'interno dei cimiteri: determinazione unica "una tantum" importo inferiore a quello massimo fissato dal Ministero dell'Interno.

TRASPORTI FUNEBRI

01) Somma dovuta per istruttoria amministrativa, vigilanza e simili su ogni trasporto salma, di cui all'art. 9/7.

LUCI VOTIVE

- 1) Contributo “una tantum” spese impianto e adduzione energia elettrica (art. 61): recupero costi di realizzazione ;
- 2) Canone annuale erogazione energia elettrica e manutenzione (art. 61) : recupero costi di conduzione e materiali risultanti dalle indicazioni del gestore .